

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE GENERALE DEL BILANCIO

40.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI VENERDÌ 26 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ACERBO**

INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Rinvio</i>):		Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia.	686	Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato	690
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		Disegni di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e di onorificenze straniere. (<i>Approvato con modificazioni</i>) .	687	Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggiore contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore	691
Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio istituto industriale metallurgico a Terni . . .	688	Impianti di stazioni radio elettriche . . .	691
Istituzione dell'Ente biennale nazionale dell'autarchia. (<i>Approvato con modificazioni</i>)	688	Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee del porto di Bari	691
Contributo finanziario all'Ente biennale nazionale dell'autarchia	688	Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni	692
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		Stanziamento di un fondo di lire 50 milioni per procedere alla esecuzione di opere di ricerca e di accertamenti petroliferi nel territorio albanese . . .	692
Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale	689	Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario	693
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):			
Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica	690		
Aumento del capitale della Società anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.)	690		

Il resoconto della 39^a riunione non è pubblicato, a norma dell'articolo 38 del Regolamento

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi	693
Assegnazione di un fondo di 3 milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta	693
Istituzione di un fondo di 10 milioni per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli	693
Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri	694
Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 7,000,000 all'Istituto relazioni culturali con l'estero	694
Autorizzazione della spesa di lire 6 milioni per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno	694
Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci	695
Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio	695
Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca	695
Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara)	696
Autorizzazione della spesa di lire 1 milione per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna	696
Benefici a favore dei feriti per la Causa fascista	696
Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione musulmana in Libia	696
Concessione di un'indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, anno XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo	696
Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto	697
Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 300 milioni a lire 600 milioni	697
Assegnazione alla Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche minerarie	698
Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari	699

	<i>Pag.</i>
Modifiche ed integrazioni al Regio decreto legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private	699
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, G. Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio	702
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Autorizzazione di spese per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti	702
Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata nella Capitale	702
Rimborso al Governatorato di Roma delle spese per il funzionamento della Pretura unificata della Capitale	703
Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli S. A. (A. G. I. P.)	703
Variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli delle spese dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario	704
Assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione della flotta passeggeri italiana per l'anno 1940-XIX (<i>Approvato con modificazione del titolo</i>)	704

La riunione comincia alle 16.

(Sono presenti il Ministro delle finanze, Thaon di Revel, i Sottosegretari di Stato alle comunicazioni De Marsanich e Jannelli, il Sottosegretario di Stato alle corporazioni Cianetti ed il Sottosegretario di Stato all'aeronautica Pricolo).

PRESIDENTE avverte che è stato concesso congedo ai Consiglieri nazionali Armenise, Colombati, Da Empoli, Giarratana e Pesenti.

BRUNI GIUSEPPE, *facente funzioni di Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Rinvio del disegno di legge: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio e per la funzione creditizia. (725)

PRESIDENTE comunica che il Ministro delle finanze, d'accordo col relatore, ha chiesto che sia rinviata alla prossima riunione la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

discussione sul disegno di legge: Modificazioni alle norme per la difesa del risparmio per la funzione creditizia.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Modifica alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e di onorificenze straniere. (759)

BRIZI, *Relatore*, ricorda che i tributi in esame rientrano nella amplissima e complessa materia delle tasse sulle concessioni governative e mette in evidenza come il disegno di legge abbia due ordini di scopi. Il primo di precisare alcune distinzioni tecniche sulla graduazione dei fatti, oggetto della concessione od autorizzazione. Il secondo di recare alcune modificazioni e precisazioni alle tasse vigenti.

Le tasse ora vigenti, dopo l'aumento del venti per cento portato nel 1935, per la concessione dei titoli e predicati nobiliari o l'autorizzazione a riceverli da Potenze estere, sono ritoccate in misura da costituire un semplice adeguamento al valore monetario.

All'elenco dei titoli specifici nobiliari si aggiunge poi la distinzione dei titoli di nobile cui, per ciascun titolo specifico si riferisce la nobiltà degli ultrageniti, e si determinano le relative tasse.

Nella distinzione già in vigore per i titoli nobiliari specifici, di trasmissibili e non trasmissibili agli eredi, si introduce la discriminazione di intestazione o trasmissibilità a due o più maschi o per maschi e femmine, e in ambo i casi si stabilisce un aumento di tassa.

Per la categoria dei provvedimenti nobiliari denominati di giustizia, si introducono, in confronto a quelle vigenti, formule più precise, completando l'assoggettamento a tassazione dei casi così precisati. Si fa trattamento di favore per il riconoscimento di passaggio per legittima successione, e si ritocca anche la vigente disposizione per la tassa, allorchè i provvedimenti di giustizia riguardano più titoli.

Da ultimo, per l'autorizzazione a fare uso di onorificenze pontificie e straniere, escluse quelle al merito o al valore, oltre a mantenere la distinzione se importino esse o no un titolo ereditario, si introduce una distinzione gerarchica delle onorificenze stesse, con tassazioni proporzionali e maggiorate sulle vigenti, salva l'esenzione contemplata.

L'articolo 2 del disegno, poi, esenta coloro che sono capi di famiglie numerose, dalle tas-

se pei provvedimenti sovrani di concessione, rinnovazione e riconoscimento di titoli.

Le linee del disegno di legge comprovano la sua portata di specificazione e di ritocco, mentre esso non ha rilevanza dal lato del gettito fiscale.

Risalendo dalla categoria esaminata al vastissimo complesso delle tasse sulle concessioni, osserva che tutta la materia, divenuta man mano oggetto di numerosi successivi provvedimenti, probabilmente potrà divenire, più o meno presto, argomento di studi per una generale revisione e coordinazione, come già del resto avvenne altra volta. In tale ipotesi, può farsi una considerazione di carattere generale, in questa sede di Commissione: è cioè le tasse di concessione colpiscono, volta a volta, coi criteri della fissità, oppure della proporzionalità, oppure della graduatoria (come per esempio nel caso della categoria esaminata). Ma a prescindere da questa categoria, e parlando in genere per le concessioni, sembra che nella revisione e coordinazione potrà avere più larga adozione il criterio della proporzionalità sulla base del vantaggio presunto in proporzione della capacità di pagamento del contribuente.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Si approva l'articolo 1).

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, all'articolo 2 propone che le parole « a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII » siano sostituite dalle parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge ». Ciò per ovvie ragioni, essendo già decorsa la data del 1° gennaio prevista nell'articolo 2 ed occorrendo anche che il disegno di legge sia, dopo l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, promulgato e pubblicato.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 con tale emendamento.

(È approvato).

BRIZI, *Relatore*, sulla tabella annessa, nel n. 15, propone che le parole « se sono ereditarie ed importino » siano sostituite dalle parole « se sono ereditarie od importino ». Si tratta evidentemente di un errore di stampa da correggere.

PRESIDENTE pone ai voti la tabella con la rettifica proposta dal relatore.

(È approvata).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Discussione del disegno di legge: Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio istituto metallurgico a Terni. (782)**

PAROLARI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame è diretto ad assicurare i fondi per la costruzione in Terni dell'edificio che dovrà accogliere il Regio istituto tecnico industriale per metallurgici in quella città istituito.

A tal fine viene costituito un Consorzio tra il comune e la provincia di Terni con un contributo dello Stato di 6 milioni di lire, da corrispondersi in sei rate annuali di un milione. Il Consorzio viene anche autorizzato a farsi anticipare dalla Società « Terni » le somme necessarie per la costruzione dell'edificio, senza interesse, fino alla concorrenza del contributo statale suindicato.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione dei disegni di legge: Istituzione dell'Ente biennale nazionale dell'autarchia. (723) — Contributo finanziario all'Ente biennale nazionale dell'autarchia. (724)

PRESIDENTE per la connessione della materia propone che questi due disegni di legge formino oggetto di unica discussione.

(Così rimane stabilito).

PASCOLATO, *Relatore*, ricorda che nello scorso anno la Mostra per l'autarchia di Torino ebbe l'onore della visita del Duce, il quale assegnò al Federale la consegna di ripetere la manifestazione, allargandola e migliorandola.

A tale fine si è previsto l'istituzione di un Ente, finanziato con la somma di 35 milioni di lire che sarà conferita dallo Stato e con 20 milioni di lire, importo di obbligazioni infruttifere che l'Ente è autorizzato ad emettere. L'Ente stesso potrà inoltre accettare contributi, donazioni e lasciti.

Il provvedimento in esame concede anche varie agevolazioni fiscali.

Le manifestazioni avranno luogo periodicamente, per culminare nel 1948-XXVI, in una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra dell'Indipendenza.

A presidente dell'Ente è stato nominato il camerata Mazzini, il quale supererà certamente le non lievi difficoltà dell'impresa.

Propone perciò che i due disegni di legge — il primo (723) prevede l'istituzione dell'Ente ed il secondo (724) il finanziamento — siano approvati.

Si riserva peraltro di proporre alcuni emendamenti agli articoli 2, 3 e 13 del primo disegno di legge, per renderlo più aderente alle necessità.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge n. 723 « Istituzione dell'Ente biennale nazionale dell'autarchia ».

(Si approva l'articolo 1).

PASCOLATO, *Relatore*, all'articolo 2 propone che le parole « ogni due anni » siano sostituite dalla parola « periodicamente », non essendo escluso che le manifestazioni abbiano un diverso andamento.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 2 con tale emendamento.

(È approvato).

PASCOLATO, *Relatore*, all'articolo 3 vorrebbe che invece delle ultime parole « in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge » fossero adottate le parole « in quanto non contrastino con le disposizioni contenute nella presente legge ». Ciò al fine di accentuare il concetto che la presente legge regola la materia anche al di là della legge del 1934.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, rileva che la formula contenuta nell'art. 3 del progetto è stata suggerita dal Partito di concerto col Ministero delle corporazioni.

PASCOLATO, *Relatore*, ritiene di poter anche rinunciare all'emendamento purchè resti chiaramente accertato a verbale che le disposizioni del provvedimento in esame non dovranno essere limitate da quello che potrebbe essere l'orientamento di carattere generale della legge del 1934.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta.

(Si approva l'articolo 3 e si approvano anche gli articoli da 4 a 12).

PASCOLATO, *Relatore*, propone che l'articolo 13 sia sostituito dal seguente testo: « Le obbligazioni di cui all'articolo 4, lettera b), sono esenti dall'imposta di negoziazione.

« I beni immobili di proprietà dell'Ente ed immediatamente destinati ai fini di cui

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

all'articolo 2 sono esenti da ogni tributo erariale, provinciale e comunale.

« L'Ente non è soggetto ad imposta di ricchezza mobile e neppure all'imposta ordinaria sul patrimonio.

« Tutti gli atti e i contratti dell'Ente, sono registrati gratuitamente.

« Gli interessi e i pagamenti dell'Ente non sono soggetti all'imposta sull'entrata ».

La proposta è giustificata dal desiderio di arrotondare il patrimonio dell'Ente che è esiguo in rapporto ai compiti che lo attendono.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, deve far presente che il contributo concesso dallo Stato per la Biennale nazionale dell'autarchia è fra i più elevati, dopo quello per l'E. 42, di quanti ne siano stati finora concessi per manifestazioni analoghe. Per la Triennale d'oltremare infatti sono stati erogati 20 milioni; e contributi molto più esigui sono stati concessi per la Triennale di Milano, la Biennale di Venezia ed altre Mostre. La cifra di 35 milioni di lire quindi deve costituire un punto fermo per quella che è la partecipazione dello Stato alla Biennale nazionale dell'autarchia.

Circa le agevolazioni fiscali in forma analitica chieste dal camerata Pascolato, dichiara di non poterle accettare tutte.

L'articolo 13 potrebbe, con accoglimento parziale dell'emendamento Pascolato, essere tuttavia così formulato: « Gli atti e i contratti stipulati nell'interesse dell'ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge, sono registrati gratuitamente.

« Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato ».

PASCOLATO, *Relatore*, accetta.

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 13 nel nuovo testo proposto dal Ministro delle finanze ed accettato dal relatore.

(È approvato. Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Pone ai voti l'articolo unico del disegno di legge n. 724 « Contributo finanziario all'Ente biennale nazionale dell'autarchia ».

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Conferimento al Governatore della Banca d'Italia della carica di Presidente di alcuni Enti di credito di diritto pubblico e scioglimento dell'Istituto per il credito navale. (718)

SUVICH, *Relatore*, nota che questo provvedimento ha lo scopo di semplificare il funzionamento degli Enti finanziatori soprattutto nel campo industriale e delle opere pubbliche, fra cui sono il Consorzio delle opere pubbliche, l'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, l'I. M. I., l'Istituto di credito immobiliare. L'I. M. I. già da tempo è sotto la presidenza del Governatore della Banca d'Italia e poichè anche gli altri Istituti hanno funzioni analoghe sia pure in campo diverso e con diverso sistema, opportuno è sottoporli tutti ad un'unica direttiva in modo anche da delimitare meglio la sfera d'azione di ciascun Istituto.

Saranno così eliminate talune sovrapposizioni verificatesi nel passato specie nel campo del finanziamento delle imprese elettriche, che veniva fatto sia in forma ipotecaria da parte dell'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, sia in forma bancaria da parte dell'I. M. I.

Richiama peraltro l'attenzione del Ministro delle finanze sull'Istituto per il credito navale, di cui col provvedimento in esame viene deliberato lo scioglimento, in base ai criteri testè enunciati di semplificazione e di unificazione. Tale soppressione però ha sollevato qualche preoccupazione nel mondo armatoriale, anche se l'I. M. I. attraverso la propria sezione autonoma per il Consorzio per sovvenzioni su valori industriali, potrà continuare ad esercitare funzioni di credito marittimo. Tale preoccupazione, giustificata dal fatto che gli armatori trovavano nell'Istituto di credito navale un organismo specializzato ed organizzato per la particolare forma di credito marittimo, è resa più acuta nel momento presente, in cui si vuol rinnovare la flotta mercantile italiana.

Senza proporre modificazioni al disegno di legge, crede possa suggerirsi che l'I. M. I. crei una propria sezione speciale per il credito marittimo, la quale possa veramente sostituire quella che è stata l'opera generalmente apprezzata dell'Istituto che viene soppresso.

DE MARSANICH, *Sottosegretario di Stato per le comunicazioni*, ritiene nell'interesse dello sviluppo della marina mercantile che sia opportuno procedere ad un più maturo esame del problema del credito navale.

Pertanto rivolge preghiera al Ministro delle finanze di voler accondiscendere alla sospen-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sione della discussione di questo disegno di legge.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accoglie la proposta di sospensiva.

PRESIDENTE la pone ai voti.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica. (730)

MOLFINO, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge comporta un finanziamento straordinario di 7 miliardi e 600 milioni per le esigenze imposte dalla difesa nazionale in rapporto all'attuale situazione internazionale. Gli impegni sono ripartiti in tre esercizi, da quello in corso a quello 1941-42.

Se del resto la somma suindicata è cospicua, essa è inferiore agli stanziamenti che fanno altri Paesi. Si tratta di spesa quindi assolutamente indispensabile, che renderà sempre più potente la nostra arma aerea e le conferirà quella superiorità che già nell'altra guerra l'Italia ha avuto.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato all'aeronautica*, dà chiarimenti sulla destinazione specifica delle somme ed è sicuro del consenso unanime della Commissione per l'approvazione del disegno di legge.

ROSSI AMILCARE domanda se parallelamente all'aumento dell'attrezzatura aeronautica si provvede anche all'aumento del numero dei piloti ed al loro addestramento.

PRICOLO, *Sottosegretario di Stato all'aeronautica*, ricorda che le spese per i piloti sono previste nel bilancio ordinario e sono in rapporto anche al potenziamento del materiale aeronautico.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.) (731)

ARCIDIACONO, *Relatore*, nota che la partecipazione dello Stato nel capitale della L. A. T. I., già stabilito in 40 milioni di lire, viene elevato con questo provvedimento di 10 milioni. L'aumento è giustificato dall'opportunità di prolungare sino a Buenos Aires il servizio che già si svolge regolarmente e con brillanti risultati tra Roma e Rio de Janeiro.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: Sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze di carattere eccezionale con personale pensionato. (721)

ROMANO RUGGERO, *Relatore*, rileva che sostanzialmente con questo disegno di legge si fissano le modalità con le quali si deve provvedere alla sostituzione delle vacanze che venissero a formarsi nelle Amministrazioni dello Stato in seguito a mobilitazione.

Alle Amministrazioni stesse è data facoltà, fino a nuova disposizione, di assumere temporaneamente in servizio personale civile pensionato, in sostituzione di quello di ruolo. Le assunzioni però si effettueranno alla condizione dell'immediato licenziamento appena siano ritornati in servizio i richiamati alle armi. Il disegno di legge stabilisce anche che la retribuzione non potrà superare l'eccedenza della remunerazione di attività su quella di quiescenza: trattamento equo e nello stesso tempo favorevole allo Stato. I pensionati per essere assunti devono essere iscritti al Partito Nazionale Fascista e non devono avere superati i 70 anni di età. Infine deve esistere corrispondenza tra il posto da conferire e quello che il pensionato aveva prima del collocamento in quiescenza.

Perchè tuttavia l'Amministrazione possa avvalersi della facoltà di assunzione di pensionati, le vacanze non devono essere inferiori al 5% dei posti di cui ciascun ruolo è costituito.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE avverte che il Consigliere nazionale Pascolato ha presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 6.

Le disposizioni della presente legge si estendono, in quanto applicabili, anche agli Enti e Istituti di diritto pubblico elencati nell'articolo 2 del Regio decreto-legge 1° giugno 1933-XI, n. 641, convertito nella legge 21 dicembre 1933-XII, n. 1808.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PASCOLATO afferma l'opportunità di tale estensione, datochè vi sono Istituti che provvedono all'impostazione del trattamento giuridico del proprio personale con norme e garanzie analoghe a quelle delle Amministrazioni dello Stato e tali Istituti sono in modo particolare quelli di credito.

LANDI dubita della possibilità di attuazione della proposta del camerata Pascolato, perchè gli Istituti di diritto pubblico non hanno tutti dei pensionati, molti seguendo il sistema della liquidazione. D'altra parte in tema di sostituzione di richiamati alle armi nelle aziende del credito è in corso di elaborazione un complesso di norme presso l'Ispettorato del credito. Potrebbe essere quindi opportuno chiedere sull'emendamento in oggetto il parere dello stesso Ispettorato del credito.

PASCOLATO si associa alla proposta sospensiva del camerata Landi e alla richiesta di parere dell'Ispettorato del credito. Riafferma però che la sua proposta è determinata dal desiderio di poter avere a disposizione, in caso di improvvise vacanze, elementi tecnici in possesso di quella competenza che proviene da lunghi anni passati in settori specifici di attività.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*, accetta la proposta del camerata Landi, di sospendere la discussione del disegno di legge perchè possa essere sentito il parere dell'Ispettorato del credito.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta. (È approvata).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggiore contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore. (720)

PASCOLATO, *Relatore*, ricorda che con la legge 16 novembre 1939-XVIII, venne fissato un contributo annuo a carico dello Stato di lire 200,000,000, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore e ai contributi volontari a favore dell'Istituzione stessa. Poichè peraltro il Partito Nazionale Fascista ha fatto divieto alla G. I. L. di richiedere contributi che non siano espressamente autorizzati dalla legge, in conformità dello speciale noto provvedimento legislativo, col disegno di legge in esame si stabilisce a favore della G. I. L. un ulteriore contributo annuo di 144 milioni, limitato per l'esercizio 1939-40 a 97 milioni di lire, datochè la legge che vieta di ricorrere all'esazione di contributi, è intervenuta nel corso dell'esercizio.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

(Il *Ministro delle finanze* Thaon di Revel, il *Sottosegretario di Stato alle corporazioni* Cianetti ed il *Sottosegretario di Stato all'aeronautica* Pricolo lasciano la sala della riunione).

Discussione del disegno di legge: Impianti di stazioni radioelettriche. (740)

SPINELLI DOMENICO, *Relatore*, segnala la necessità di questo provvedimento, col quale si autorizza la spesa di 60 milioni di lire per l'ampliamento ed il potenziamento della rete radio elettrica nazionale ad onda corta e media. Per l'esercizio degli impianti stessi è altresì autorizzata una spesa annuale di 10 milioni di lire. Gli impianti e l'esercizio delle stazioni in parola saranno affidate all'E. I. A. R., organismo particolarmente idoneo ed attrezzato.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee del porto di Bari. (709)

LARocca, *Relatore*, rileva che questo disegno di legge realizza un'antica aspirazione della città di Bari, perchè si provvede, con i 48 milioni stanziati, al prolungamento per altri 750 metri dell'attuale molo foraneo, al prolungamento per altri 100 metri del molo San Cataldo e ad altri lavori complementari, atti ad eliminare taluni inconvenienti che in questi ultimi tempi, con la intensificazione del commercio italo-albanese, si sono vieppiù sentiti. La somma autorizzata è ripartita in 8 esercizi in ragione di lire 6 milioni per ciascuno degli anni dal 1940-41 al 1947-48.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Elettificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni. (732)

PRESIDENTE avverte che il camerata Giarratana non ha potuto intervenire alla odierna riunione ed ha inviato la seguente relazione scritta:

« In tema di elettrificazione non è il caso di spendere parola perchè gli aspetti di ordine generale sono quelli noti, e gli effetti di ordine particolare si riferiscono ai programmi la cui realizzazione va accelerandosi, malgrado le difficoltà, diventate gravi in questi ultimi tempi, della provvista dei materiali ed ai macchinari.

La relazione ministeriale precisa tutto quanto si riferisce al programma di un terzo gruppo di elettrificazioni; e a fondamento dei programmi stessi vi sono ragioni di ordine tecnico ed economico che non si possono discutere.

Infatti fissate le grandi linee del programma dei 9 mila chilometri, e realizzata l'elettificazione degli assi principali del movimento, i programmi successivi rappresentano piuttosto delle integrazioni imposte da ragioni di convenienza sia rispetto al traffico da servire, sia rispetto allo sfruttamento degli impianti già esistenti.

Il disegno di legge da approvare contiene inoltre una modificazione alla legge sulla contabilità generale dello Stato relativa al prolungamento della durata dei contratti già fissata in nove anni. La modifica è ovvia. Il prezzo dell'energia elettrica per fatalità di circostanze e di cose è destinato a salire. Lo Stato non può negare i fatti anche se è convinto di mantenere un vigilante controllo in materia. Assicurarsi un contratto a più lunga scadenza possibile è atto di saggezza amministrativa, senza con questo danneggiare nemmeno il contraente che sulla lunghezza del contratto distribuisce i suoi oneri e si assicura i risultati.

Perciò il relatore propone l'approvazione del disegno di legge in esame ».

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Stanziamento di un fondo di lire 50 milioni per procedere alla esecuzione di opere di ricerca e di accertamenti petroliferi nel territorio albanese. (733)

PRESIDENTE comunica che anche per questo disegno di legge il camerata Giarratana ha inviato relazione scritta del tenore seguente:

« In occasione del recente decreto, ricordato dalla relazione ministeriale, col quale si conferivano 40 milioni per le ricerche in Albania, è stata fatta la storia non solo tecnica, sulla quale parecchio è stato scritto, ma anche amministrativa e finanziaria della nostra impresa petrolifera albanese.

Praticamente i 40 milioni hanno rappresentato non tanto una nuova assegnazione, quanto la reintegrazione dei fondi già assegnati e venuti a mancare per le ragioni espresse nella relazione ricordata. Comunque nella zona del Devoli, nel campo già largamente studiato ed in produzione, tale cifra potrà servire a sfruttare meglio, anzi intensificare lo sfruttamento, di quanto è conosciuto, arrivando alle zone marginali più attinenti al bacino.

Ma l'Albania presenta dal punto di vista geologico e petrolifero altre zone interessanti, che hanno acquistato interesse soprattutto dopo che le ricerche del Devoli hanno offerto il filo alle prospettive. Si tratta di buttarsi con coraggio a definire e completare queste prospettive, le quali oggi si sono allargate a tutto il campo minerario in modo da apparire di interesse non solo particolare, cioè nei riflessi del petrolio, ma generale di approfondire la conoscenza del sottosuolo albanese.

Perciò la Commissione del bilancio può con tranquillità deliberare la spesa di 50 milioni per le ricerche petrolifere nel territorio albanese, escluso il Devoli, in quanto, pure augurandosi che il fine di ottenere nuovo petrolio sia raggiunto, questa ricerca risulterà utile dal punto di vista geologico anche ad altri fini minerari che si sono già dimostrati promettenti ».

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore Generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario. (683)

BOLZON, *Relatore*, osserva che il provvedimento mira a realizzare nel più breve tempo possibile la riforma del sistema tributario della Libia, per garantire l'assetto del bilancio della Libia, particolarmente importante nell'attuale situazione.

Si fissa la data del 31 dicembre 1940-XIX, per realizzare la riforma e si stabilisce che le nuove norme dovranno preventivamente essere approvate dal Ministero dell'Africa italiana di concerto con quello delle finanze.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(*E approvato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (684)

ROSSI AMILCARE, *Relatore*, ricorda che col Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, furono estesi i soccorsi giornalieri stabiliti dalla legge dal gennaio 1934, alla moglie con figli dei militari chiamati alle armi in tempo di pace per il servizio ordinario di leva. Rimasero esclusi gli altri congiunti in linea ascendente e collaterale e le stesse mogli quando non fossero nati ancora figli. Questa ultima esclusione è sembrata troppo sensibile e col provvedimento in esame opportunamente quindi viene migliorata la disciplina del soccorso, riconoscendosi il diritto delle mogli con o senza figli, e tanto per il caso che i militari prestino servizio di leva, quando se siano richiamati per esigenze eccezionali.

Rileva anche che il soccorso giornaliero per ogni figlio è fissato nella misura di lire 1.50, adeguato non solo all'aumento del costo della vita, ma anche alle esigenze in senso assoluto delle famiglie. Il provvedimento perciò rientra anche nel complesso delle norme emanate per incoraggiare l'incremento demografico e merita piena approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di un fondo di 3 milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili, affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta. (686)

BRUNI GIUSEPPE, *Relatore*, ricorda la gravità che presenta la poliomielite anteriore acuta, comunemente conosciuta col nome di paralisi infantile. Tale malattia desta ad intervalli di tempo preoccupazioni nelle famiglie, in quelle località dove la malattia assume improvvisamente carattere di epidemia intensa se pure localizzata. Si sono visti in qualche caso stazioni climatiche disertate da un momento all'altro per effetto dello scoppio vero o vociferato di casi di paralisi infantile. Si tratta di malattia che non presenta una mortalità eccessivamente elevata ma che spesso lascia postumi e minorazioni spiacevoli.

Esalta la pietà della nostra Augusta Sovrana che si è molto interessata per combattere questa malattia e per favorire il recupero parziale o totale dei colpiti strappati alla morte.

Propone l'approvazione del disegno di legge anche come un omaggio al nobile interessamento che la nostra Sovrana svolge in questo campo. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(*Sono approvati*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Istituzione di un fondo di 10 milioni per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli. (687)

GENZATO, *Relatore*, nota che la erogazione di questi 10 milioni viene ad integrare le disposizioni già emanate a favore dell'ospedale « XXIII Marzo », il quale è stato già costruito ed arredato ed ha ora bisogno di un fondo straordinario per il suo avviamento. Opportunamente a ciò provvede lo Stato, tenuto conto della situazione degli Ospedali riuniti di Napoli, che sono creditori del Comune di ingenti somme per assistenza ospedaliera, ed in considerazione anche delle spese che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

gli Ospedali riuniti sostengono per far fronte alle esigenze della gestione degli altri istituti dipendenti.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Istituzione del « Ruolo per gli Affari Albanesi » presso il Ministero degli affari esteri. (696)

MAZZINI, *Relatore*, osserva che questo provvedimento deriva dagli accordi che sono stati presi col Governo albanese, a seguito dell'unione dell'Albania all'Italia, per affidare al Ministero degli esteri italiano la trattazione degli affari di politica estera.

Viene ora istituito presso tale Ministero un « Ruolo per gli affari albanesi » che comprende una cinquantina di funzionari, allo scopo di utilizzare il personale diplomatico e consolare albanese. Il ruolo ha carattere transitorio perchè i posti verranno assorbiti mano a mano che si renderanno vacanti.

Il personale del ruolo transitorio sarà inviato specialmente in quei centri esteri dove esistono popolazioni o nuclei albanesi. Esso servirà anche di collegamento in quelle città in cui vi sia più intensa affluenza di albanesi. La tabella annessa al disegno di legge prevede esattamente 46 posti. Ma l'articolo 2 aumenta di 4 posti il ruolo diplomatico consolare di cui alla legge 13 giugno 1939-XVII, n. 1123, per il grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe, posti riservati al personale del ruolo per gli affari albanesi. Sarebbe stato forse più opportuno inserire tale aumento di organico nella tabella stessa senza farne menzione in uno speciale articolo.

Il trattamento economico sarà basato sulla parità con quello fatto al personale diplomatico italiano.

Rileva che nell'articolo 3 è richiamato l'articolo 1 invece dell'articolo 2 per un evidente errore di stampa.

PRESIDENTE dà atto di tale rettifica e pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 7,000,000 all'Istituto relazioni culturali con l'estero. (697)

GIGLIOLI, *Relatore*, è convinto della necessità di tale spesa al fine di sviluppare sempre più i rapporti culturali con l'estero e di mantenere al livello attuale molte istituzioni e borse di studio. Precisa che sostanzialmente non si tratta di contributo fatto all'I. R. C. E. in quanto che questo è soltanto l'organo di cui il Ministero degli esteri si avvale per alcune sue importanti provvidenze ed iniziative fatte all'estero, alle quali prima provvedeva direttamente.

Sarà comunque possibile in tal modo mantenere l'intelaiatura intensissima creatasi per la nostra propaganda all'estero.

La spesa è ripartita in ragione di un milione di lire nell'esercizio in corso e di 3 milioni in ciascuno degli esercizi 1940-41, 1941-42.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 6 milioni per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno. (703)

CIARDI, *Relatore*, rileva che il problema della fognatura di Livorno risale al 1919. Il primitivo progetto ha però subito varie vicende e trasformazioni sia tecniche che finanziarie e non è stato ancora portato a compimento.

Nel 1938 il Ministro dei lavori pubblici ebbe la richiesta del Comune intesa ad ottenere un contributo statale del 75 per cento sulla spesa di 21 milioni circa, per le opere di costruzione della fognatura e un concorso del 50 per cento sulla spesa — prevista in lire 425,000 annue — per l'esercizio della fognatura stessa. La richiesta non fu accolta per ragioni di bilancio.

Successivamente il Comune ha rivolto nuove premure al Ministero dei lavori pubblici perchè la questione fosse ripresa in esame, prospettando l'impossibilità di portare a compimento l'opera già iniziata e quelle accessorie, sussidiarie e connesse, segnalando che sarebbe stato sufficiente un contributo di 6 milioni di lire. Il Comune dimostrava in tale

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

occasione che la costruzione della fognatura, oltre a salvaguardare l'interesse igienico sanitario di quell'importante centro, mira anche ad eliminare l'inquinamento della vasta rete dei canali demaniali, alla cui manutenzione e sistemazione dovrebbe provvedere lo Stato, per evitare pericoli igienici alla città, che è, da detti canali, ampiamente attraversata.

Il Duce, al quale fu prospettata la richiesta del Comune, diede il proprio consenso e col presente disegno di legge si autorizza infatti la spesa di 6 milioni di lire.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci. (708)

ARCIDIACONO, *Relatore*, rileva che questo provvedimento mira alla sistemazione di alcuni piccoli porti per agevolare l'incremento della pesca, di particolare importanza per l'autarchia alimentare.

Ricorda che l'Italia ha un mare ricco di pesce; ma occorrono le barche e le possibilità del loro ricovero. Il disegno di legge contempla 19 porti che hanno bisogno di urgente sistemazione. Fra questi alcuni che in base alla legge del 1885, n. 3095, appartenevano alla 4^a classe della 2^a categoria: alle loro necessità avrebbero quindi dovuto provvedere i comuni. Ma per venire incontro alle condizioni finanziarie piuttosto critiche dei comuni stessi, tali porti contemplati all'articolo 2 sono considerati della 3^a classe della 2^a categoria, in modo da poter usufruire dell'intervento dello Stato, il quale peraltro potrà ricuperare parte della spesa sostenuta con i contributi portuali che potrà imporre ai sensi delle norme vigenti.

La spesa autorizzata è di 10 milioni di lire, ripartita in due rate annuali di 5 milioni per gli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42.

Raccomanda che nel procedersi alle opere il Ministero dei lavori pubblici si tenga a contatto col Commissariato generale della pesca e con i pratici locali.

BIBOLINI raccomanda che un provvedimento di favore sia preso anche per il porticciolo di Lerici. *(Approvazioni).*

PRESIDENTE farà presente tale desiderio, condiviso dalla Commissione.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio. (719)

ARCIDIACONO, *Relatore*, ricorda i benefici fiscali concessi all'industria peschereccia col Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 834, e cioè: esenzione del pagamento delle tasse sugli affari per un biennio per chi avesse messo in esercizio natanti per la pesca. Poiché nel 1939 è venuto a scadere il termine concesso per usufruire di tali benefici, questo disegno di legge reca disposizioni sostanzialmente eguali a chi metta in uso natanti per la pesca entro il biennio 1940-41.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca. (757)

ARCIDIACONO, *Relatore*, rileva che con questo disegno di legge vengono concesse al Commissariato generale per la pesca adeguate disponibilità finanziarie per poter assolvere i compiti affidatigli, e precisamente 5 milioni di lire. Al fine di incoraggiare l'investimento di nuovi capitali nelle industrie della pesca viene anche stabilito che il concorso nel pagamento degli interessi per i mutui pescherecci sia elevato al 2.50 per cento.

Per le attività previste nella parte ordinaria di bilancio viene elevato il relativo stanziamento alla somma annua di lire 2 milioni di lire e, poichè si ritiene che i nuovi fondi concessi siano sufficienti, si sopprime la ritenuta di 0.50 sulle vendite, gravante sui pescatori presso i mercati all'ingrosso del pesce, venendosi così incontro ad un giusto desiderio manifestato dai pescatori stessi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del Porto di Apuania (Marina di Carrara). (710)

MORSELLI, *Relatore*, osserva che si tratta di un porto che serve al commercio marittimo dei marmi, minacciato continuamente di interrimento per il fatto che le correnti marine trasportano i residui del fiume Magra. È giusto che tale porto sia adeguato alle esigenze della zona industriale di Apuania che è alla vigilia di entrare in pieno funzionamento e che darà luogo ad un traffico marittimo considerevole. Le opere da eseguire sono importanti, consistenti soprattutto in escavazioni allo scopo di consentire alle navi di qualche entità di poter essere ospitate. Vengono erogati 10 milioni di lire ripartiti in tre esercizi; ma occorreranno altri stanziamenti perchè la somma non è sufficiente. Ha avuto assicurazione dai competenti uffici che il porto con i nuovi lavori funzionerà perfettamente anche per navi fino ad 8-9000 tonnellate.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 1,000,000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna. (713)

MASETTI, *Relatore*, osserva che col provvedimento in esame viene autorizzata la spesa di un milione, ripartita nei due esercizi 1940-41 e 1941-42 per la costruzione a cura dello Stato di casette minime nella città di Ravenna. Le casette serviranno al ricovero degli sfrattati in seguito a lavori di demolizione in una zona che ha necessità di essere risanata.

Trattandosi di provvedimento che tende alla tutela igienica della razza ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Benefici a favore dei feriti per la Causa Fascista. (714)

BOLZON, *Relatore*, rileva che questo opportuno provvedimento accoglie voti formulati dalla Associazione fascista famiglie caduti, mutilati, feriti per la Rivoluzione. Con

esso vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande di pensione connesse ad eventi verificatesi all'estero. Le domande però non devono riferirsi ad eventi di oltre due anni precedenti. Per eventi posteriori alla entrata in vigore della legge i termini saranno regolati con un più stretto riferimento alla legislazione sulle pensioni di guerra.

Il disegno di legge stabilisce anche a tutti gli effetti economici e di carriera la equiparazione tra gli impiegati dello Stato feriti di guerra e gli impiegati dello Stato feriti fascisti.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniali e della colonizzazione musulmana in Libia. (717)

BOLZON, *Relatore*, ricorda che finora già 3300 famiglie italiane e 200 famiglie musulmane si sono fissate in poderi in Libia. Per tale opere di colonizzazione demografica furono concessi con Regi decreti-legge del 1938 e del 1939 importanti contributi, che vengono, con il provvedimento in esame, aumentati in misura notevole. Per l'esercizio finanziario 1941-42 vengono infatti assegnate somme di lire 180 milioni e per il 1942-43 di 70 milioni. Inoltre viene autorizzato nel bilancio del Governo della Libia un fondo di riserva di 20 milioni di lire, col prelevamento di pari somma dai fondi già iscritti, per fronteggiare spese imprevedute e di carattere eccezionale connesse alla colonizzazione demografica.

Propone l'approvazione del disegno di legge e della tabella allegata.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un'indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo. (722)

MEZZETTI, *Relatore*, rileva che si tratta di un'aggiunta di pensione a favore dei dipendenti statali per i quali era prevista la

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

inamovibilità e che tuttavia sono stati dispensati dal servizio per appartenenza alla razza ebraica. Afferma che per quel senso di umanità con il quale è stata considerata la questione ebraica in Italia, il disegno di legge va giustamente incontro a questi impiegati che avevano compiuto il loro dovere, consentendo loro, al momento in cui raggiungeranno l'età per la quiescenza, una pensione in misura più adeguata.

L'indennità speciale è corrisposta per un periodo non superiore ad anni 4 ed è pari alla differenza tra lo stipendio di cui gli impiegati erano provvisti all'atto della dispensa ed il trattamento di quiescenza.

È un provvedimento di umanità che va raccomandato all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto. (726)

MEZZETTI, *Relatore*, rievoca quanto il Regime ha attuato a favore della provincia di Grosseto, le cui condizioni di vita erano prima addirittura pietose. L'attuale provvedimento che mira alla costruzione dell'acquedotto del Fiora, incontra in modo particolare il plauso della popolazione di quella zona che un tempo era costretta a rifornirsi di acqua con mezzi di fortuna ed a grande distanza.

È quindi una nuova opera grandiosa che viene a completare la bonifica di tutta la parte occidentale del Grossetano e che attesta il profondo amore che il Regime porta alla nobile popolazione della provincia di Grosseto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 300 milioni a lire 600 milioni. (745)

SCOTTI, *Relatore*, nota che la proposta di finanziamento riguardante l'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A. Ca. I.)

da 300 a 600 milioni, è in relazione al più ampio programma che è stato assegnato a questa importante azienda, per le ricerche e soprattutto per le coltivazioni di carbone.

Infatti con la legge 15 maggio 1939-XVII era stato autorizzato l'aumento di capitale dell'A. Ca. I. da 200 a 300 milioni in relazione al programma mirante al raggiungimento, nel 1942, di una produzione annua di 4 milioni e 400 mila tonnellate di carbone, fra le miniere istriane e le miniere sarde.

Ma l'Azienda carboni ha dovuto orientarsi verso un sempre maggiore potenziamento delle miniere istriane e sarde in vista di raggiungere una produzione da 6,5 a 7 milioni di tonnellate entro il 1944.

Per tale programma fu redatto un piano finanziario supplementare che è già stato posto in attuazione dall'A. Ca. I. la quale ha dovuto, per le maggiori spese relative all'esercizio 1939, non previste nel precedente programma, far ricorso a debiti presso banche.

Per porre ora l'Azienda suddetta in condizione di far fronte alle attuali esposizioni bancarie e di contare su tempestive somministrazioni di fondi per l'attuazione integrale del programma in parola, si rende necessario l'ulteriore aumento del capitale da lire 300 milioni a 600 milioni. A ciò si provvede col disegno di legge in esame, il quale per facilitare la partecipazione alla sottoscrizione del capitale da parte degli Istituti bancari di risparmio e di assicurazione stabilisce che gli Istituti stessi possono partecipare al presente aumento di capitale in misura tale che tenendo conto anche della precedente sottoscrizione, l'importo del 40 per cento sull'intero capitale dell'azienda non venga da essi superato.

Le somme previste è sperabile che possano essere sufficienti per mandare a compimento i programmi esposti, ciò che peraltro non è sicuro non potendosi fornire un preventivo del tutto preciso delle opere e delle spese relative, dato che in dipendenza dello sviluppo della situazione generale, della rinuncia di commesse da parte di alcuni fornitori, specialmente esteri, e della deficienza di materiali essenziali alle opere, sono in corso le opportune trasformazioni dei progetti tecnici già in atto.

È sperabile tuttavia che le economie che potranno essere realizzate attraverso rigidi sistemi di controllo delle spese in atto, consentiranno di non superare di molto le spese di preventivo 1939.

In ogni modo è certo che tutte queste spese occorrenti per il potenziamento dell'A. Ca. I. rispondono più che mai a un'inderogabile esi-

genza del momento e quindi non vi può essere esitazione da parte della Commissione del bilancio nell'approvare il progetto di legge sottoposto al suo esame.

CAPRI CRUCIANI domanda se nel programma di sviluppo di questa attività è compresa la nobilitazione sul posto del carbone.

SCOTTI risponde affermativamente.

BIBOLINI avendo avuto occasione di visitare in questi ultimi giorni Carbonia, afferma che questa è veramente una grande attuazione dovuta alla volontà del Duce.

L'Azienda carboni ha già proceduto ad un modernissimo impianto di laveria ed un altro impianto sarà compiuto affinché il carbone all'imbarco possa trovarsi già nobilitato.

Segnala la necessità di migliorare le condizioni dei trasporti, per evitare lunghe soste alle navi destinate all'imbarco.

PRESIDENTE rileva che dalla discussione è emerso il pieno riconoscimento dell'importanza degli impianti di Carbonia, che rappresentano una delle più promettenti realizzazioni del Regime.

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche minerarie. (746)

GUZZELONI, *Relatore*, ricorda che recentemente la Commissione del bilancio ebbe ad approvare l'assegnazione all'Azienda minerali metallici italiani di un contributo straordinario di 6 milioni da destinarsi specificatamente alle ricerche aurifere.

Alla distanza di poco più di 20 giorni la Commissione è chiamata a deliberare su un altro disegno di legge riguardante un nuovo contributo di 5 milioni per ricerche minerarie in genere.

La relazione ministeriale accenna alla necessità di proseguire rilevamenti geofisici, di eseguire nuovi studi per l'arricchimento dei minerali poveri, di studiare impianti metallurgici onde aumentare la disponibilità dei minerali, di continuare inoltre l'assistenza ai privati ricercatori.

Nessuno vorrà disconoscere la grande utilità per il nostro Paese di sviluppare sempre più questa importante branca di attività.

È discutibile, invece, se sia conveniente continuare nel sistema della formulazione di programmi parziali.

È questo il secondo contributo straordinario che si assegna all'Azienda minerali metallici italiani nel periodo di quattro anni, senza tener conto del contributo ordinario di 1,000,000 per 10 anni dalla data di costituzione e senza tener conto dei 6,000,000 ultimamente approvati per ricerche di giacimenti auriferi.

Pensa che sarebbe preferibile nell'interesse della stessa Azienda, affrontare in pieno il problema con un programma di massima il più possibilmente completo ed organico.

Sembra inoltre che presentandosi la necessità di somministrare fondi, anziché seguire ogni volta il criterio dell'assegnazione ad esclusivo carico dello Stato, di contributi inadeguati allo scopo, sarebbe più proprio procedere ad un congruo aumento del capitale azionario, facendo così concorrere anche gli altri Enti per la loro quota parte.

Questo accenno vuole naturalmente e soltanto tendere a richiamare l'attenzione dei competenti organi ministeriali per un approfondito e concreto studio della questione.

Frattanto propone l'approvazione del provvedimento in esame.

PRESIDENTE si associa al relatore nel rilevare l'opportunità che questa materia sia approfondita una volta per sempre con un programma adeguato. In tal senso la Commissione potrebbe rivolgere raccomandazione al Governo.

BIBOLINI rileva l'importanza del compito affidato all'A. M. M. I., date le difficoltà evidenti che i privati incontrerebbero per procedere a ricerche e produzione di minerali metallici. Pone anche in rilievo le realizzazioni già dall'A. M. M. I. ottenute specialmente per il piombo e per lo zinco e si dichiara perciò favorevole al nuovo stanziamento.

MORSELLI si associa alle dichiarazioni del camerata Bibolini, conoscendo i vantaggi rilevantissimi che le ricerche dell'A. M. M. I. hanno portato all'economia del Paese. Anche per l'arsenico, per lo stagno e per il manganese l'A. M. M. I. ha potuto accertare importanti giacimenti. L'incoraggiamento che all'A. M. M. I. viene dato con questa nuova erogazione è perciò utile e merita l'approvazione della Commissione.

ARCIDIACONO prende occasione da questo disegno di legge per esprimere qualche dubbio sull'opportunità che le Società siano costituite in parte con capitale fornito dallo Stato ed in parte con capitale privato, perchè

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mentre i privati sono disposti soltanto ad incassare utili, quando ve ne sono, è invece sempre lo Stato che deve intervenire per aiutare queste Società nei periodi di crisi.

GUZZELONI ringrazia il Presidente per avere riconosciuta la necessità che si provveda con programma unitario alla materia in oggetto.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari. (748)

LANDI, *Relatore*, afferma la necessità di questo provvedimento, col quale si consente all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale di superare il limite di un decimo dei fondi disponibili per finanziare la costruzione di case popolari e popolarissime. L'operazione è del resto utile all'Istituto stesso della previdenza sociale tenuto conto degli investimenti medi immobiliari dell'Istituto. La somma di 450 milioni di lire sarà ripartita fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, per il tramite del loro Consorzio nazionale, e l'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, al quale vengono riservati 50 milioni.

Il provvedimento è poi quanto mai opportuno sotto il riflesso della bonifica sociale, con vantaggio dell'Istituto della previdenza stesso, perchè il dare case sane agli operai significa diminuire la percentuale dei casi di tubercolosi.

Propone quindi che la Commissione approvi il disegno di legge, plaudendo alla iniziativa.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico del disegno di legge.

(E approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private. (749)

PAOLINI, *Relatore*, ricorda che a norma della legge speciale 17 aprile 1925-III, n. 473, le assicurazioni sulla vita sono esercitate in

Italia in regime di libera concorrenza dall'Istituto nazionale delle assicurazioni e dalle imprese private che abbiano ottenuto la prescritta autorizzazione, in base a tariffe e condizioni approvate dal Ministero delle corporazioni.

Secondo l'ordinamento stabilito dalla legge precitata che aboliva il monopolio statale delle assicurazioni sulla vita, le imprese nazionali ed estere autorizzate ad esercitare il ramo vita sono obbligate a cedere all'I. N. A. una quota parte di ciascun rischio assunto per le operazioni che costituiscono il portafoglio italiano. Tale quota è del 40 per cento per i rischi assunti nei primi dieci anni e rispettivamente del 30 per cento sul secondo decennio, del 20 per cento nel terzo decennio e del 10 per cento in seguito.

Per tali cessioni la legge stabilisce che il premio ceduto debba essere « depurato della quota parte di spesa di acquisizione » in misura non superiore al 3 per cento del capitale assicurato nè al 70 per cento del premio del primo anno, e riconosce le spese d'incasso in misura non superiore al 5 per cento del premio annuo.

La revisione della provvigione di acquisizione e d'incasso così stabilita è ammessa ogni tre anni, ma soltanto su proposta dell'I. N. A.

Questo particolare ordinamento che rispondeva ad una situazione contingente e soprattutto alla preoccupazione legittima di evitare all'I. N. A. nel suo primo sviluppo le ripercussioni dannose del passaggio della posizione di monopolio a quella di libera concorrenza con imprese forti ed agguerrite, si risolveva a breve distanza di tempo, col progressivo aumento del costo dell'assicurazione, in una situazione di assoluto privilegio per l'I. N. A. che veniva a beneficiare di un costo molto al disotto della realtà per le cessioni legali, e di sempre più grave disagio per le imprese private, i cui costi venivano, in conseguenza delle quote cedute sotto costo all'I. N. A., correlativamente aumentati.

Un siffatto stato di cose doveva necessariamente ripercuotersi dannosamente su tutto il mercato assicurativo vita.

Le imprese private costrette a sopportare una maggiore spesa per l'acquisizione dei contratti e per la loro conservazione, dovevano ricorrere sempre più largamente all'arma degli abbuoni, per resistere alla concorrenza dell'I. N. A., il quale, fatto sempre più potente, aumentando di anno in anno la cifra dei propri utili, contrapponeva alle imprese, oltre agli abbuoni, un altro poderoso strumento di concorrenza: la partecipazione dei

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

propri assicurati agli utili formati col concorso delle imprese stesse attraverso le cessioni legali.

Da entrambe le parti si ricorreva frattanto al Ministero delle corporazioni, lamentandosi dall'I. N. A. l'abuso degli abbuoni, sotto l'aspetto morale e come fattore di maggior costo dell'assicurazione; mentre dalle imprese si lamentava l'ingiusta situazione di privilegio determinatasi per il naturale aumento delle spese a favore dell'I. N. A. e si invocava una modificazione della legge per adeguare ai costi dello stesso I. N. A. la misura della quota spese da rimborsarsi alle imprese stesse per le cessioni legali e per la conservazione dei contratti.

Sopravvenuta la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni, che chiama la Corporazione ad elaborare « le norme per il regolamento collettivo dei rapporti economici e la disciplina unitaria della produzione », dall'una e dall'altra parte veniva investita della questione, la Corporazione della previdenza e del credito, la quale a conclusione di lunghe ed appassionante discussioni tra i rappresentanti delle parti faceva voti perchè:

ai fini di una migliore selezione e conservazione del portafoglio, di una più equilibrata attività tecnica degli Enti assicuratori e di un più equo compenso degli elementi produttivi, fosse posto fine alla pratica degli abbuoni delle provvigioni per cui si verificava che molti affari fossero assunti senza la necessaria base economica ed era facilitata la campagna che elementi meno sani della produzione assicurativa conducevano per stornare gli affari in corso;

fossero esaminati i rapporti fra l'I. N. A. e le imprese private in relazione alle cessioni obbligatorie sui contratti vita.

In relazione a questo ultimo punto si presentava la questione sulla misura delle aliquote che l'I. N. A. corrisponde alle Compagnie a rimborso delle spese di acquisizione e alle spese d'incasso da esse incontrate in relazione alle quote degli affari ceduti; si era infatti verificato che le aliquote a rimborso dei detti oneri fissate nel decreto-legge del 1923 si erano dimostrate insufficienti a coprire gli aumentati costi di produzione e d'incasso. Si presentava inoltre la questione della partecipazione agli utili che, come è noto, l'I. N. A. corrisponde ai propri assicurati: le Compagnie chiedevano che per il necessario equilibrio fra l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le imprese private, voluto dal decreto-legge del 1923, le imprese private dovessero, per

non restare in una ingiustificata posizione di svantaggio, ottenere la partecipazione agli utili, in relazione alle quote di affari da esse cedute.

Dall'esame della questione e della precisazione dei provvedimenti da prendere per la pratica attuazione della mozione, veniva incaricato il Comitato consultivo per le assicurazioni sociali e private. Questo presentò i risultati del proprio esame alla Corporazione che, nel luglio scorso, concluse per l'emanazione del provvedimento legislativo in esame.

Con tale provvedimento si è inteso, per assicurare una giusta posizione di equilibrio fra l'I. N. A. e le imprese private, riconoscere alle Compagnie il diritto alla partecipazione agli utili nella misura da esso concessa ai propri assicurati. Pertanto il disegno di legge a modifica di quanto stabilito dagli articoli 15 e 24 del Regio decreto-legge 29 aprile 1933-XI, e successive modificazioni, dispone (articolo 1) che l'Istituto nazionale è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, su tutte le quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto stesso attribuisce ai propri assicurati. Dal loro canto le imprese private hanno l'obbligo di destinare tale provento all'assegnazione di una partecipazione agli utili ai propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto.

Sempre per garantire una giusta posizione di equilibrio fra l'I. N. A. e le imprese private, il provvedimento dispone (articolo 1) che la misura delle aliquote che l'I. N. A. corrisponde alle imprese private a rimborso delle spese di acquisizione e delle spese d'incasso da esse incontrate in relazione alle quote degli affari ceduti, sarà determinata, e potrà essere successivamente riveduta, con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito. Nella prima applicazione di detta norma il decreto del Ministero delle corporazioni avrà effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII.

Con il sistema adottato, sarà sempre possibile, su richiesta, sia dell'Istituto che delle Compagnie, di adeguare la misura dell'aliquota da versarsi a rimborso delle spese di acquisizione e di incasso all'effettiva e reale consistenza dell'onere che a tale titolo grava sulle Compagnie. Come si è visto, il decreto-legge 29 aprile 1933-XI fissava per tali rimborsi un massimo non varcabile e precisamente il 70 per cento del premio di primo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

anno per le spese di acquisizione, e il 5 per cento del premio degli anni successivi per le spese di incasso. Tali quote rilevatesi insufficienti a coprire gli aumentati oneri dovranno pertanto essere rivedute dal Ministro delle corporazioni di concerto con il Ministro delle finanze.

Le restanti disposizioni del disegno di legge disciplinano il divieto degli abbuoni e provvigioni (articoli 2 e 6) e il frazionamento di esse (articoli 3, 4, 5 e 7 ultimo comma), nonché il divieto di distrazione di contratti (articoli 8, 9, 10 e 11). Le disposizioni del disegno di legge sono sostanzialmente conformi allo schema predisposto dalla Corporazione, da cui si spostano solo in pochi punti; in esse si è tenuto conto della preoccupazione di assicurare una migliore selezione e conservazione del portafoglio, con una più equilibrata attività tecnica degli assicuratori e senza peraltro portare un aggravio agli elementi produttivi i quali risentiranno invece un benefico effetto dalla eliminazione di abusi che tornavano a tutto svantaggio di una regolare attività produttiva.

A tali effetti è stato fatto divieto agli Enti assicuratori ed ai loro organi interni ed esterni di abbuonare agli assicurati, integralmente o parzialmente, le provvigioni di acquisto e di concedere loro abbuoni, anche se dati in natura, ed è stato stabilito il frazionamento nel tempo delle provvigioni di acquisto, provvigioni che attualmente sono corrisposte, per l'intero ammontare, sul premio del primo anno.

Allo scopo, però, di attuare tali modifiche relative al frazionamento delle provvigioni, gradualmente, e per evitare forti sbalzi rispetto alle categorie degli agenti e dei produttori interessati, sono stati previsti alcuni temperamenti durante il primo biennio dall'emanazione del provvedimento, come pure sono state apportate alcune deroghe al principio del frazionamento in quei casi nei quali la modestia del capitale assicurato o la speciale forma di assicurazione non ne giustificasse l'adozione.

È stato altresì sancito il divieto delle distrazioni delle assicurazioni vita, con passaggio dei rischi da un'impresa all'altra, procedimenti che inficiano la solidità dei portafogli delle Compagnie, senza recare alcun vantaggio all'assicurato.

Alcuni degli articoli citati e i successivi articoli 12-16 stabiliscono le sanzioni per le infrazioni al divieto degli abbuoni di provvigioni e di distrazione dei contratti. L'accertamento delle violazioni spetta al Ministero delle corporazioni.

Contro il provvedimento del Ministero delle corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'Appello di Roma che decide in Camera di Consiglio.

Si è poi presa l'occasione del presente provvedimento, per apportare una ulteriore modificazione al Regio decreto 29 aprile 1923-I, n. 966, nel senso di disporre che nel Consiglio di amministrazione dell'I. N. A. sia chiamato un membro in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista. Pertanto il numero dei membri del Consiglio è stato elevato da otto a nove, specificando che uno di essi è chiamato a far parte in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista.

SUVICH rileva che il disegno di legge prevede l'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute a partire dal 1° gennaio 1940-XVIII. Ora sono passati già alcuni mesi, per il ritardo nella presentazione del disegno di legge e quindi non è più possibile l'applicazione per il tempo decorso delle disposizioni dell'articolo 3, relative al frazionamento delle provvigioni. Va tenuto conto anche delle severe penalità comminate per tali infrazioni dall'articolo 7, secondo comma. Converrebbe, quindi, con norme di applicazione, ritardare l'entrata in vigore dell'articolo 3 (collegato all'articolo 4 ed al 5) al 1° luglio prossimo o al 1° gennaio 1941-XIX, lasciando però integro il periodo transitorio di 3 anni voluto dalla legge.

CERUTTI GIUSEPPE ritiene che bisognerebbe stabilire a tal fine l'applicazione della norma in oggetto per gli affari successivi alla pubblicazione della presente legge.

PAOLINI, *Relatore*, si associa e confida di ottenere dai Ministri competenti almeno norme interpretative nel senso proposto dal camerata Suvich.

Molte provvigioni, infatti, sono state pagate dal 1° gennaio in poi e molte Compagnie sarebbero già cadute in contravvenzione, qualora non si accogliesse il temperamento proposto dal camerata Suvich.

LANDI rileva che la legge prevede ammende notevoli per le infrazioni, senza precisare se gli importi relativi vanno a favore di Istituti di assistenza, di beneficenza o previdenza, come di solito è stabilito. Sembra invece che tali proventi siano devoluti alla finanza dello Stato. Si tratterebbe quindi di una innovazione circa quanto normalmente si pratica in tema di multe od ammende che si riferiscano a rapporti di lavoro o professionali i cui importi sono normalmente lasciati alle categorie interessate a fini assistenziali.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

In tal senso si era anche espressa la Corporazione della previdenza e del credito nella elaborazione del provvedimento.

Raccomanda al relatore di rendersi interprete presso il Ministero delle corporazioni perchè si ritorni al concetto che le rispettive categorie vedano erogate alle proprie Casse questi proventi, i quali, se derivano da infrazioni, sono tuttavia sempre prelevati o sulle remunerazioni o sulle provvigioni: si tratta pertanto in sostanza di infrazioni in materia salariale.

PAOLINI, *Relatore*, assicura che si farà interprete del voto espresso dal camerata Landi presso il Ministero delle corporazioni.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

Autorizzazione ad acquistare od espropriare il fabbricato sito in Roma fra le vie Flavia, Aureliana, G. Carducci e Mario Pagano di proprietà Piaggio. (772)

BORGATTI, *Relatore*, rileva la necessità assoluta in cui si trova il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di avere una sede propria. Attualmente tiene in affitto per i propri uffici locali in diversi fabbricati, il chè non è compatibile con la delicatezza delle funzioni affidate al Commissariato. Si è quindi pensato di acquistare il palazzo Piaggio, idoneo allo scopo e valutato dal Genio civile in 13 milioni e 900 mila lire. Per l'eventualità però che il proprietario non addivenga alla vendita, il disegno di legge prevede la espropriazione per causa di pubblica utilità.

MAZZINI ritiene necessario l'accertamento di alcuni elementi ed in modo particolare dell'imponibile catastale che grava sul fabbricato. Ciò per poter valutare con maggior cognizione di causa l'opportunità della proposta contenuta nella legge in esame, e ciò sotto diversi punti di vista.

Si potrebbe quindi rinviare la discussione del disegno di legge ad una prossima riunione, con preghiera al relatore di chiedere ai competenti uffici tutti gli elementi utili.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di sospensiva del camerata Mazzini.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spese per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti. (756)

MASETTI, *Relatore*, rileva che questo provvedimento autorizza il Ministero dei lavori pubblici a maggiori spese per un complesso di 23 milioni di lire.

Di queste:

1°) lire 10 milioni sono destinati ad incrementare il fondo per interventi di pronto soccorso in caso di pubblica calamità.

Detta somma rappresenta un piccolo contributo dello Stato inteso ad alleviare i danni causati dal maltempo e dal terremoto del gennaio scorso nel territorio nazionale (sono state colpite 25 province);

2°) lire 5 milioni e mezzo per la riparazione dei danni causati nel maggio 1939-XVII, dalle alluvioni, essendosi dimostrato insufficiente il fondo di 40 milioni stanziato con la legge del luglio 1939-XVII.

3°) lire 8 milioni per esecuzione di opere pubbliche nelle zone della Marsica danneggiate dal terremoto del 1915. Tale fondo sarà fornito dalla liquidazione dell'Unione edilizia nazionale analogamente a quanto già consentito a favore delle zone di Messina e di Reggio Calabria in dipendenza del terremoto del 1908.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi *Allegato*).

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura unificata della Capitale. (770)

PAOLINI, *Relatore*, fa presente che la Pretura unificata di Roma ha oggi la sua sede in due vecchi fabbricati: uno in via del Governo Vecchio di proprietà dell'Istituto di Santo Spirito e l'altro di proprietà del Governatorato. Si tratta di sedi veramente insufficienti e poco decorose. Opportunamente quindi interviene il provvedimento in esame per la costruzione di una nuova sede idonea.

L'edificio sarà in un secondo tempo destinato alla Pretura penale, alla Procura del Re, ed al Tribunale penale, dopo che si saranno attuate le Preture rionali.

Pertanto, oltre a ragioni inerenti al decoro della funzione giudiziaria, la nuova sede risponderà meglio alle esigenze stesse dei vari servizi.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Rimborso al Governatorato di Roma delle spese per il funzionamento della Pretura unificata della Capitale. (783)

PAOLINI, *Relatore*, ricorda che per l'articolo 2, n. 3, del testo unico per la finanza locale, le spese dei locali e dei mobili per gli uffici giudiziari, per l'illuminazione ed il riscaldamento degli stessi, furono trasferite dai Comuni allo Stato.

Per l'eventualità tuttavia che tale passaggio non si fosse potuto effettuare per il 1° gennaio 1932-X, si stabilì che ai Comuni cui fossero stati ancora affidati i servizi suindicati, lo Stato avrebbe rimborsato le spese effettive sostenute.

È noto poi che il passaggio dai Comuni allo Stato dei servizi è stato mano a mano prorogato fino al 30 giugno 1940-XVIII ed i Comuni sono perciò tuttora tenuti a fornire locali, mobili, illuminazione e riscaldamento col semplice rimborso delle spese da essi sostenute per lo stesso fine nel 1930.

Ne è derivato, specialmente per Roma, una serie di inconvenienti.

Ora la Pretura unificata della Capitale, in attesa di una sede più decorosa è costretta ad aggregare subito ai locali attualmente occupati, altri ambienti e migliorare i locali stessi. E per porre in grado il Governatorato di Roma di fare ciò, col disegno di legge in esame, si autorizza — in deroga al limite contenuto nel testo unico della finanza locale — il rimborso da parte dello Stato della somma annua di lire 207,789.60 per quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII e di quella di lire annue 162,999.60 per gli anni successivi. Si autorizza inoltre lo Stato stesso a rimborsare al Governatorato, una volta tanto, la somma di lire 180,000 per l'acquisto e la riparazione dei mobili occorrenti alla Pretura unificata.

Propone l'approvazione del disegno di legge, che viene a risolvere un problema vivamente sentito.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Passaggio dell'Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) all'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.). (771)

GUZZELONI, *Relatore*, osserva che questo disegno di legge non dà luogo ad alcun aggravio di bilancio, perchè prevede soltanto il trasferimento della gestione di una azienda (l'A. I. P. A.) da un Ente — Ferrovie dello Stato — ad un altro Ente: l'A. G. I. P.

Ricorda che l'A. I. P. A. fu costituita nel luglio 1925-III per lo studio, le ricerche e lo sfruttamento dei terreni petroliferi albanesi.

L'azienda è stata finora sagacemente amministrata dalle Ferrovie dello Stato per conto del Ministero delle finanze: essa fu voluta da Costanzo Ciano, che la creò fra non lievi difficoltà e la seguì poi con tenacia, con amore e con fede, recandosi spesso personalmente nei cantieri a rendersi conto dei lavori e ad impartire direttive.

Il distacco dell'A. I. P. A. è senza dubbio doloroso per le Ferrovie dello Stato, cui va la riconoscenza del Paese per l'organizzazione data alla società stessa.

Propone l'approvazione del disegno di legge con un emendamento all'articolo 1° nel senso di stabilire la decorrenza del trasferimento dal 1° luglio 1940-XVIII anzichè dal 1° aprile 1940-XVIII, dato che siamo già alla fine di aprile e le consegne non sono state, nè potevano essere iniziate.

Assicura che il Ministro delle finanze concorda in tale emendamento.

BRUNI GIUSEPPE trova logico il provvedimento perchè esso viene ad concentrare nell'A. G. I. P. tutto quello che riguarda la ricerca dei petroli. Domanda tuttavia quale conseguenza potrà avere questo provvedimento sulla proprietà delle azioni A. N. I. C., poichè A. G. I. P. e A. I. P. A. avevano entrambe contribuito con quote uguali alla formazione del capitale iniziale dell'A. N. I. C.. Suppone che tutte queste azioni rimangano ora proprietà dell'A. G. I. P.

GUZZELONI, *Relatore*, chiarisce che le Ferrovie dello Stato amministravano per conto del Ministero delle finanze e tutte le azioni sono di tale Ministero. Tutti i lavori di accertamento e di sfruttamento erano fatti con fondi forniti dal Ministero stesso. Nè la situazione viene ora comunque a mutarsi.

MAZZINI pur non dubitando che i nuovi dirigenti ed amministratori faranno bene, rileva che l'Azienda dei petroli albanesi ha già dato una prova piena di saper fare, perchè in

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

brevissimo tempo ha superato gravi difficoltà per la ricerca e il rendimento dei pozzi. Poteva forse quindi anche evitarsi questo assorbimento, che non appare pienamente giustificato.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

Ricorda che all'articolo 1° il camerata Guzzeloni ha proposto che le parole « dal 1° aprile 1940-XVIII » fossero sostituite dalle parole « dal 1° luglio 1940-XVIII ».

Pone ai voti l'articolo 1 con tale emendamento.

(È approvato — Si approvano anche gli altri articoli del disegno di legge).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (777)

GERUTTI GIUSEPPE, *Relatore*, rileva che l'ammontare delle variazioni è di lire 559,857,562.45, dovute soprattutto ad aumenti di spesa per l'Aeronautica.

La maggiore entrata di 112 milioni di lire circa, che ha contribuito a ridurre gli aumenti di spesa, è dovuta in massima parte ai proventi dell'imposta sui consumi dei tabacchi.

Propone l'approvazione del disegno di legge, trattandosi di variazioni di bilancio che sono state determinate da reali necessità dei vari Ministeri.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge e le tabelle annesse.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione della flotta passeggeri italiana per l'anno 1940, Anno XIX (781).

BIBOLINI, *Relatore*, ricorda che gli Enti di assicurazione che operano nel ramo marittimo esercitavano fino, a poco tempo fa una semplice funzione di gestione di polizza, in quanto la riassicurazione dei rischi assicurati veniva fatta all'estero.

A seguito della situazione internazionale determinatasi nei mesi scorsi ed alle conseguenze valutarie connesse, si è fatto divieto di ricorrere a riassicurazioni sui mercati assicurativi esteri. Si è quindi data autorizzazione ad operare nel campo marittimo anche a Compagnie di assicurazioni per le quali prima questa concessione non era prevista e poichè non si è riusciti neppure in tal modo ad assorbire tutto il rischio che comporta l'assicurazione della marina mercantile, si è addossato allo Stato la copertura del rischio dei nove piroscafi di più alta valutazione, limitatamente alla eccedenza del valore sul massimale coperto dalle Compagnie.

Col disegno di legge in esame si attua un preciso piano di ripartizione e si viene così a disciplinare una materia particolarmente importante nell'attuale momento.

Propone peraltro che il titolo del disegno di legge sia così formulato: « Disposizioni per l'assicurazione della flotta passeggeri italiana per l'anno 1940-XIX ».

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di nuovo titolo fatta dal relatore.

(È approvata).

Pone in discussione gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

La riunione termina alle 19,35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tasse sui provvedimenti nobiliari ed araldici e onorificenze straniere. (759)

ART. 1.

La tabella A annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative approvata con Regio decreto in data 30 dicembre 1923-II, n. 3279, è abrogata e sostituita, al titolo III, nn. 13, 14 e 15, con la tabella annessa alla presente legge.

È abrogato il Regio decreto 22 settembre 1932-X, n. 1464.

ART. 2.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2 delle leggi 14 giugno 1928-VI, n. 1312, e 20 marzo 1940-XVIII, numero 224, sono esentati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle tasse di concessione governativa concernenti i provvedimenti Sovrani di concessione, di rinnovazione e di riconoscimento di titoli, predicati e stemmi nobiliari di cui al precedente articolo 1.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE CHE MODIFICA, AGGIUNGE E SOSTITUISCE AI NUMERI 13, 14 E 15, LA TABELLA A ANNESSA ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE APPROVATA CON REGIO DECRETO IN DATA 30 DICEMBRE 1923-II, N. 3279.

Numero d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
13	13	a) Decreto Reale per concessione di titoli, predicati e qualifiche nobiliari nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti:			Per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari non trasmissibili agli eredi, la tassa è di tre quinti. Se invece i titoli di Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte, Don o Donna con o senza predicato, esclusi i titoli di Nobile e di Patrizio, siano: a) intestati o trasmissibili per due o più maschi, la tassa è <i>aumentata di un terzo</i> ; b) intestati o trasmissibili per maschi e femmine la tassa è <i>aumentata della metà</i> . I provvedimenti di autorizzazione all'uso dei titoli nobiliari pontifici, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974, saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974). La tassa è dovuta nella misura di un terzo di quella sovraindicata rispettivamente per ciascun provvedimento corrispondente.
		1°) per il titolo di Principe . . .	96,000	ordinario	
		2°) per il titolo di Duca	81,000	»	
		3°) per il titolo di Marchese . .	48,000	»	
		4°) per il titolo di Conte	39,000	»	
		5°) per il titolo di Barone o Visconte	24,000	»	
		6°) per il titolo di Nobile dei Principi	19,500	»	
		7°) per il titolo di Nobile dei Duchi	18,000	»	
		8°) per il titolo di Nobile dei Marchesi	15,600	»	
		9°) per il titolo di Nobile dei Conti	14,700	»	
		10°) per il titolo di Nobile dei Baroni o dei Visconti.	13,500	»	
		11°) per il titolo di Nobile e per qualsiasi altro titolo o qualifica nobiliare.	12,000	»	
		12°) Predicato (solo o congiuntamente al titolo)	15,000	»	
		13°) Per simili concessioni con decreto Reale <i>motu proprio</i>	
		b) Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento di titoli predicati o qualifiche trasmissibili e non trasmissibili agli eredi	ordinario	La tassa è applicata nella misura di 3 quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		c) Elevazione di comune a città . . .	9,000	»	
14	14	Decreto Reale per concessione di stemmi nazionali o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera o per conferma di quelli ricevuti: per gli stemmi civici (province, comuni, enti morali)	200	»	I provvedimenti di autorizzazione all'uso degli stemmi (di cui all'articolo 8 del Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974) saranno emanati in esenzione totale di tassa quando il Breve è emesso con dichiarata gratuità da parte della Santa Sede (articolo 8 penultimo comma del citato Regio decreto 10 luglio 1930-VIII, n. 974).
		per gli altri stemmi:			
		se siano trasmissibili agli eredi	3,000	»	
		se non siano trasmissibili agli eredi	2,250	..	

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
Segue 14	Segue 14	Decreto Reale per rinnovazione o riconoscimento degli stemmi sud- detti	La tassa è applicata nella misura di tre quinti di quella rispettivamente stabilita per la concessione, autorizzazione o conferma.
		Decreti per ampliamento di stemmi esclusi quelli civici	1,500	ordinario	
—	14 bis	Provvedimenti di giustizia da emanarsi ai termini dell'articolo 11 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61: 1°) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari per la conseguente iscrizione nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana 2°) riconoscimento della legale spettanza di titoli, predicati, qualifiche e stemmi pontifici per cui fu autorizzato l'uso nonchè di quelli concessi da Potenze estere per i quali fu autorizzata l'accettazione, per la conseguente iscrizione nei Libri Araldici 3°) riconoscimento per il passaggio di titoli, predicati, qualifiche e stemmi per legittima successione paterna 4°) iscrizione, ai termini degli articoli 98 e 102 del Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61, nel Libro d'Oro della Nobiltà Italiana o nei Libri Araldici, dei nominativi che traggono la loro posizione nobiliare da titoli specifici (Principe, Duca, Marchese, Conte, Barone o Visconte) e stemmi già riconosciuti di cui ai nn. 1 e 2 con trasmissibilità maschi da maschi o per maschi e femmine 5°) Autorizzazione ad usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari concessi o riconosciuti da una Potenza estera ai propri sudditi siano questi od i loro successori tuttora stranieri residenti nel Regno o divenuti in seguito cittadini italiani 6°) autorizzazione ad uno straniero di usare titoli, predicati, qualifiche e stemmi nobiliari italiani legittimamente pervenutigli. 7°) provvedimenti previsti dagli articoli 22, 59, 60, 65, 66 e 68 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano approvato con Regio decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 61	I provvedimenti di cui ai numeri 1°, 2°, 5°, 6°, 7° sono soggetti: a) per i titoli, predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un ventesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13, tabella); b) per gli stemmi, al pagamento di una tassa nella misura di un decimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella). La tassa viene calcolata sulla tassa principale di concessione, autorizzazione o conferma su proposta (nn. 13 e 14 tabella) qualunque sia la forma, se <i>motu proprio</i> , rinnovazione, o riconoscimento di conferimento dei titoli, predicati e qualifiche nobiliari nei quali trova base il provvedimento di giustizia. I provvedimenti di cui al n. 3 sono soggetti: per i titoli, predicati o qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella); per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un venticinquesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (articolo 14 tabella). I provvedimenti di cui al n. 4 sono soggetti: per i titoli predicati e qualifiche nobiliari al pagamento di una tassa nella misura di un centesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 13 tabella);

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Numero d'ordine		INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA Lire	MODO DI PAGAMENTO	NOTE
Tabella in vigore	Tabella proposta				
—	<i>Segue 14 bis</i>				per gli stemmi al pagamento di una tassa nella misura di un cinquantesimo di quella principale di concessione, autorizzazione o conferma (n. 14 tabella). Quando i provvedimenti riguardano più titoli, la tassa è dovuta soltanto per il maggiore di essi, più la tassa del ventesimo sul predicato anche se questo sia solo o appoggiato ad un titolo minore.
15	15	<p>a) Autorizzazione a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere:</p> <p>Se sono ereditarie od importino titolo ereditario:</p> <p>1°) Cavalierato di Gran Croce 4,500</p> <p>2°) Commenda con placca 3,600</p> <p>3°) Commenda 3,000</p> <p>4°) Cavalierato 900</p> <p>Se non sono ereditarie o non importino titoli ereditari:</p> <p>1°) Cavalierato di Gran Croce 1,500</p> <p>2°) Commenda con placca 1,200</p> <p>3°) Commenda 1,000</p> <p>4°) Cavalierato 300</p> <p>b) Autorizzazione a membri del Governo, a funzionari dell'Amministrazione statale ed a militari a fare uso di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere quando sono ereditarie od importino titolo ereditario:</p> <p>1°) Cavalierato di Gran Croce o Commenda con placca 150</p> <p>2°) Commenda o Cavalierato 90</p>	ordinario » » » ordinario » » » ordinario »	<p>La tassa è dovuta indipendentemente da quella indicata al n. 13 della tabella per il titolo ereditario. Le due tasse devono essere pagate contemporaneamente.</p> <p>Non sono comprese fra le onorificenze cavalleresche le onorificenze al merito o al valore conferite in segno di riconoscimento di speciali atti individuali di benemerenzza, nè le medaglie ed altre decorazioni commemorative distribuite a chi ha preso parte ad un dato avvenimento indipendentemente dall'azione personale svolta.</p> <p>I provvedimenti di autorizzazione all'uso da parte dei membri del Governo, dei funzionari dell'amministrazione Statale e dei militari di decorazioni ed onorificenze pontificie e straniere, saranno emanati in esenzione totale da tassa quando dette decorazioni ed onorificenze non sono ereditarie o non comportano titolo ereditario.</p>	

Costituzione di un Consorzio per la costruzione della sede del Regio Istituto industriale metallurgico a Terni. (782)

ART. 1.

E costituito in Terni un Consorzio fra la provincia ed il comune di Terni allo scopo di provvedere:

a) alla costruzione dell'edificio necessario per il Regio istituto tecnico industriale con annessa Regia scuola tecnica industriale e Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale;

b) agli impianti ed all'attrezzatura delle scuole anzidette;

c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'edificio ed alla prestazione d'acqua, luce, forza motrice e riscaldamento per le scuole stesse.

ART. 2.

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio per il Regio istituto tecnico industriale di Terni e Regie scuole annesse ». Esso avrà la durata di dieci anni, salvo rinnovazione entro il primo semestre del decimo anno.

ART. 3.

Le quote di partecipazione al Consorzio sono stabilite in ragione del 50 per cento per ogni Ente consorziato.

ART. 4.

Per provvedere alla costruzione dell'edificio lo Stato concederà al Consorzio un contributo di 6,000,000 da corrispondersi in rate annuali di un milione. La relativa spesa sarà iscritta nel bilancio di previsione del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41.

ART. 5.

Il Consorzio è autorizzato a farsi anticipare dalla Società « Terni » le somme necessarie per la costruzione dell'edificio, senza interessi, fino alla concorrenza del contributo dello Stato.

ART. 6.

Dopo lo scioglimento del Consorzio, l'edificio e tutte le sue pertinenze passeranno in proprietà del Regio istituto tecnico industriale di Terni. Le attività e le passività del Consorzio saranno ripartite in quote uguali

tra gli organi consorziati mentre ciascuno di essi rimarrà obbligato verso l'Istituto per le prestazioni stabilite dalla legge.

ART. 7.

Le norme relative agli organi del Consorzio ed al servizio amministrativo, tecnico e contabile di esso saranno deliberate ed approvate secondo quanto è disposto dagli articoli 157 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383.

Istituzione dell'Ente « Biennale nazionale dell'autarchia ». (723)

ART. 1.

È istituito, con sede in Torino, un Ente autonomo avente personalità giuridica, denominato « Biennale nazionale dell'autarchia ».

ART. 2.

L'Ente ha lo scopo di organizzare periodicamente in Torino un'esposizione nazionale dell'autarchia e, nel 1948-XXVI, una grande esposizione nazionale, commemorativa del centenario della prima guerra di indipendenza.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti nelle relative materie, l'Ente può altresì organizzare congressi, manifestazioni di ogni genere, mostre e concorsi e può assumere iniziative attinenti ai fini dell'Ente od ai problemi dell'autarchia.

ART. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Duce del Fascismo, Capo del Governo ed è regolato dalle disposizioni di cui al Regio decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934-XII, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle fiere, mostre ed esposizioni, in quanto non sia diversamente disposto dalla presente legge.

ART. 4.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

a) dalla somma di lire 35,000,000 che sarà conferita dallo Stato;

b) dalla somma di lire 20,000,000, importo di obbligazioni infruttifere che l'Ente è autorizzato ad emettere;

c) da contributi, donazione e lasciti di persone o di Enti.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 5.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dai proventi delle esposizioni;
- b) dagli interessi delle attività patrimoniali;
- c) dai contributi, a titolo periodico, di persone ed enti;
- d) dai proventi derivanti dall'emissione di buoni tessera, previsti dall'articolo 15 della presente legge;
- e) dalle quote dovute dai viaggiatori a norma dell'articolo 11.

Sono trasferite all'Ente costituito con la presente legge tutte le attività e le passività dell'Ente per la Biennale nazionale dell'autarchia, costituito presso la Federazione dei Fasci di combattimento di Torino.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio generale;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Sindaci.

La composizione ed il funzionamento del Consiglio generale, del Comitato esecutivo e del Collegio dei Sindaci verranno determinate nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Le funzioni di Presidente, di Vice Presidente e di componente del Consiglio generale e del Comitato esecutivo sono gratuite.

ART. 7.

Il Presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo, di concerto con il Ministro delle corporazioni.

Egli ha tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza dell'Ente stesso.

ART. 8.

Il Vice Presidente è nominato con decreto del Ministro delle corporazioni su proposta del Presidente, esercita le funzioni che gli sono delegate dal Presidente e sostituisce questo ultimo in caso di assenza od impedimento.

ART. 9.

L'Ente ha gestione propria.

I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentiti i Ministri per le finanze e per le Corporazioni.

ART. 10.

L'Ente è autorizzato a fregiarsi dello stemma dello Stato.

È vietato a chiunque impiegare, senza espressa autorizzazione dell'Ente, l'emblema che questo assuma.

La forma dell'emblema è approvata con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, sentito il Ministro delle corporazioni.

ART. 11.

L'Ente è autorizzato a riscuotere dai viaggiatori che utilizzano biglietti a prezzo ridotto rilasciati in occasione di manifestazioni da esso promosse, le quote di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927-V, n. 359, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2686.

ART. 12.

È esteso all'Ente il trattamento previsto dal Regio decreto-legge 8 marzo 1923-I, n. 633, per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze dello Stato.

ART. 13.

Gli atti e contratti stipulati nell'interesse dell'ente, per conseguire i fini previsti nella presente legge sono registrati gratuitamente.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta generale sull'entrata di cui al Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, l'ente è parificato alle Amministrazioni dello Stato.

ART. 14.

Le invenzioni industriali, i modelli ed i disegni di fabbrica relativi agli oggetti che figurano nelle esposizioni organizzate dall'Ente godono della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

ART. 15.

L'Ente è autorizzato ad emettere buoni-tessera con diritto a facilitazioni ferroviarie concordate con il Ministero delle comunicazioni. Con decreto del Duce sono stabilite le modalità per l'emissione, l'ammontare dei buoni tessera nonché le altre facilitazioni concesse agli acquirenti di essi.

ART. 16.

Le manifestazioni organizzate dall'Ente sono ammesse ad usufruire delle facilitazioni

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ferroviarie e doganali previste dal Regio decreto-legge 16 dicembre 1923-II, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473.

ART. 17.

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale ai sensi dell'articolo 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e Ministro dell'interno, di concerto con il Segretario del P. N. F. e con i Ministri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni, saranno emanate le norme per il funzionamento, l'amministrazione e la contabilità dell'Ente, per il trattamento del personale e per quanto altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Contributo finanziario all'Ente « Biennale nazionale dell'autarchia ». (724)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 35,000,000 a favore dell'Ente « Biennale nazionale dell'autarchia » quale contributo dello Stato per le manifestazioni da esso promosse.

Detta somma sarà stanziata negli stati di previsione del Ministero delle finanze in ragione di lire 10,000,000 nell'esercizio finanziario 1939-XVII-1940-XVIII, lire 15,000,000 nel 1940-XVIII-1941-XIX e lire 10,000,000 nel 1941-XIX-1942-XX.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Finanziamento di spese straordinarie per la Regia aeronautica. (730)

ART. 1.

Il Ministero dell'aeronautica è autorizzato ad assumere impegni, nel triennio 1939-40-1941-42, sino all'importo massimo di lire 7 miliardi 600,000,000, per provvedere alla realizzazione di nuovi programmi straordinari di apprestamenti aeronautici ed a servizi e prestazioni connessi alla situazione internazionale.

Detti impegni non potranno oltrepassare i limiti seguenti:

Esercizio finanziario 1939-40	L.	3,000,000,000
»	»	1940-41 » 3,500,000,000
»	»	1941-42 » 1,100,000,000

ART. 2.

I pagamenti relativi agli impegni assunti saranno ripartiti come appresso:

Esercizio finanziario 1939-40	L.	1,000,000,000
»	»	1940-41 » 4,000,000,000
»	»	1941-42 » 2,600,000,000

ART. 3.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno gradualmente iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'aeronautica gli stanziamenti previsti nell'articolo 2.

Qualora nei singoli esercizi gli stanziamenti suddetti non raggiungessero le somme previste, l'eventuale differenza sarà portata in aumento degli stanziamenti dell'esercizio successivo.

Aumento del capitale della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L. A. T. I.). (731)

ARTICOLO UNICO.

La partecipazione dello Stato nel capitale azionario della Società Anonima Linee Aeree Transcontinentali Italiane (L.A.T.I.) stabilita in lire 40,000,000 col Regio decreto-legge 10 settembre 1939-XVII, n. 1368, convertito nella legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 2093, è elevata a lire 50,000,000.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Assegnazione alla Gioventù Italiana del Littorio di un maggior contributo annuo dello Stato, in aggiunta alle concessioni previste dagli ordinamenti in vigore. (720)

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 200,000,000 a favore della G.I.L., previsto dalla legge 16 novembre 1939-XVIII, n. 1804, è aumentato di annue lire 144,000,000.

ART. 2.

Per l'esercizio 1939-XVII-1940-XVIII, l'aumento del contributo di cui al precedente articolo è limitato a lire 97,000,000.

ART. 3.

Il Ministro per le finanze provvederà con suoi decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Impianti di stazioni radioelettriche. (740)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 60,000,000 per provvedere all'impianto nonchè al miglioramento di stazioni radioelettriche ad onda corta e media.

È altresì autorizzata la spesa annua di lire 10,000,000, a decorrere dall'esercizio finanziario 1940-41, per provvedere all'esercizio dei suddetti impianti.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi) per gli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41.

ART. 2.

L'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche di cui al precedente articolo, che resteranno di proprietà dello Stato, sono affidati all'Ente italiano audizioni radiofoniche (E. I. A. R.).

Con apposita convenzione da stipularsi con l'Ente predetto e da approvarsi con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello per le finanze, verranno stabilite le caratteristiche tecniche e l'ubicazione delle stazioni da impiantare, la loro utilizzazione, nonchè le condizioni e le modalità per i pagamenti da effettuare all'Ente italiano audizioni radiofoniche (E. I. A. R.), per le spese d'impianto e per l'esercizio delle stazioni.

Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello per le finanze verrà nominato un Comitato direttivo composto dei rappresentanti dei Ministeri delle comunicazioni (Amministrazione delle poste e dei telegrafi), dell'interno, della guerra, della marina, dell'aeronautica, della cultura popolare e delle finanze.

Il predetto Comitato avrà il compito di fare proposte in ordine al programma delle stazioni da costruire, di impartire le direttive per la compilazione dei progetti esecutivi delle opere e dei preventivi riguardanti l'esercizio degli impianti e di dare parere sui progetti e preventivi di cui sopra, nonchè sulle variazioni che occorresse apportarvi; di vigilare sulla esecuzione e sull'esercizio degli impianti e di esprimere parere sulle liquidazioni finali.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione della spesa per il completamento delle opere foranee del porto di Bari. (709)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 48,000,000 per il completamento delle opere foranee del porto di Bari.

La suindicata somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 6,000,000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1947-48.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Elettrificazione di un terzo gruppo di linee ferroviarie esercitate dallo Stato e durata dei contratti di fornitura di energia elettrica per la trazione dei treni. (732)

ART. 1.

Per l'applicazione della trazione elettrica su un altro gruppo di linee ferroviarie dello Stato comprese nel programma di elettrificazione iniziato in base al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888, e per la conseguente necessaria sistemazione delle linee stesse, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, parte straordinaria, in non meno di otto esercizi finanziari a partire dal 1940-41.

Il Ministro per le finanze è in facoltà di provvedere la somma stessa, di mano in mano che se ne presenterà il bisogno, mediante operazioni di credito con le modalità e alle condizioni che saranno approvate con decreto Reale.

ART. 2.

Per somministrazioni di energia elettrica alle ferrovie dello Stato per la trazione dei treni, il Ministro delle comunicazioni, in via eccezionale e previo consenso del Ministero delle finanze, può autorizzare la stipulazione di contratti di durata superiore ai nove anni.

Stanziamento di un fondo di lire 50,000,000 per procedere alla esecuzione di opere di ricerca e d'accertamento petrolifero nel territorio albanese. (733)

ART. 1.

Per l'esecuzione di un gruppo di opere di ricerche petrolifere da effettuarsi in Albania in zone diverse da quelle del giacimento del

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Devoli, è assegnato un fondo di lire 50 milioni alla gestione autonoma Azienda italiana petroli Albania (A.I.P.A.) istituita con Regio decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, per la ricerca e lo sfruttamento del petrolio, gas naturali ed idrocarburi in genere sul territorio albanese.

Detta somma di lire 50 milioni sarà corrisposta in quattro esercizi finanziari consecutivi, come segue:

Esercizio finanziario	1939-40	L.	15,000,000	—
»	»	1940-41	»	20,000,000
»	»	1941-42	»	10,000,000
»	»	1942-43	»	5,000,000

ART. 2.

Per il rimborso della somma di lire 50,000,000, di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 3 maggio 1933-XI, n. 524.

ART. 3.

Con decreto del Ministro delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario. (683)

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2149, concernente la temporanea attribuzione al Governatore generale della Libia della facoltà di emanare norme per il riordinamento del sistema tributario.

Modificazioni alle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi. (684)

ART. 1.

Dopo il 2° comma dell'articolo 1 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente:

« Hanno, altresì, titolo al soccorso giornaliero, anche durante il tempo di pace, la moglie ed i figli dei militari in servizio obbligatorio di leva ».

ART. 2.

All'articolo 4 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo quanto dispone il successivo articolo 5 per il caso di mobilitazione, il soccorso giornaliero alla moglie ed ai figli dei militari chiamati alle armi, in tempo di pace, per obblighi di leva, è stabilito nella misura seguente:

- a) per la moglie L. 4.00
- b) per ogni figlio » 1.50

ART. 3.

La presente legge sostituisce il Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1690, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 266, con effetto dal 1° settembre 1939-XVII.

Assegnazione di un fondo di 3 milioni annui per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta. (686)

ART. 1.

Per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, da attuarsi dal Ministero dell'interno a mezzo degli appositi centri o reparti all'uopo costituiti, verrà iscritta nello stato di previsione del Ministero predetto, a partire dall'esercizio 1939-40, la somma annua di lire 3 milioni.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Costituzione di un fondo di 10 milioni per l'avviamento del nuovo Ospedale « XXIII Marzo » con sede in Napoli. (687)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire dieci milioni per la concessione agli Ospedali Riuniti di Napoli di un contributo straordinario destinato a costituire la dotazione per l'avviamento dell'Ospedale « XXIII Marzo ».

Detto contributo sarà corrisposto in ragione di lire 5 milioni nell'esercizio 1939-40, di lire 3 milioni nell'esercizio 1940-41 e di lire 2 milioni nell'esercizio 1941-42.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno apportate le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Istituzione del « Ruolo per gli affari albanesi » presso il Ministero degli affari esteri. (696)

ART. 1.

E istituito presso l'Amministrazione degli affari esteri il « Ruolo per gli affari albanesi » di cui all'annessa tabella A.

Tale ruolo è considerato transitorio a tutti gli effetti, ed i posti che dopo l'attuazione del successivo articolo 3 vi si renderanno via via vacanti, resteranno gradualmente soppressi, a cominciare dal grado meno elevato.

Al personale appartenente al suddetto ruolo vengono affidate nell'interno del Regno d'Italia e nel Regno d'Albania, nonché presso le Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, funzioni specificatamente connesse con la trattazione delle questioni concernenti gli interessi e le collettività albanesi.

ART. 2.

In relazione alla istituzione del ruolo per gli affari albanesi e limitatamente alla durata di esso, il ruolo diplomatico-consolare, di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123, è aumentato di quattro posti nel grado di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1^a classe (grado III), riservati al personale del ruolo di cui al precedente articolo.

ART. 3.

Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge i posti di ogni grado del ruolo per gli affari albanesi, nonché i quattro posti di Ministro plenipotenziario di 1^a classe di cui all'articolo 2 della presente legge, saranno conferiti dal Ministro degli affari esteri, a suo esclusivo e insindacabile giudizio, a funzionari già appartenenti al cessato Ministero degli affari esteri albanese; nonché, limitatamente ad un decimo dei posti del ruolo transitorio, a cittadini albanesi forniti di diploma di laurea e ritenuti particolarmente idonei per preparazione e attitudine oltre che per i servizi prestati, ad esercitare le funzioni proprie del ruolo.

L'attribuzione dei posti dei singoli gradi, avrà luogo, salva l'osservanza dell'articolo 108 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960,

avuto riguardo rispettivamente, al grado rivestito nel ruolo del cessato Ministero degli affari esteri albanese ed alle funzioni esercitate.

ART. 4.

I funzionari del ruolo per gli affari albanesi destinati presso uffici all'estero o nel Regno d'Italia godranno del trattamento economico che sarà stabilito con Regio decreto, da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 5.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 2 giugno 1927-V, n. 860, si applicano ai funzionari del ruolo per gli affari albanesi in servizio presso l'Amministrazione centrale.

ART. 6.

Per quanto riguarda le promozioni, i trasferimenti, i collocamenti a disposizione ed a riposo, e la concessione del Regio assentimento per contrarre matrimonio valgono per i funzionari del ruolo per gli affari albanesi le norme stabilite per i funzionari del ruolo diplomatico-consolare.

ART. 7.

Sono applicabili a favore del personale appartenente al ruolo per gli affari albanesi tutte le disposizioni relative al trattamento di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato con le modalità da stabilirsi con decreto Reale da emanare di concerto col Ministro per le finanze.

ART. 8.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

ALLEGATO A

RUOLO SPECIALE

(Gruppo A)

GRADO		Numero dei posti
4°	Consiglieri generali	N. 4
5°	Consiglieri	» 4
6°	Segretari di 1 ^a classe	» 5
7°	Segretari di 2 ^a classe	» 5
8°	Segretari di 3 ^a classe	» 6
9°	Vice Segretari di 1 ^a classe	» 8
10°	Vice Segretari di 2 ^a classe	» 9
11°	Addetti	» 5
—	Volontari	» —
TOTALE		N. 46

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 7,000,000 all'Istituto relazione culturali con l'estero. (697)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 7,000,000 da ripartirsi in ragione di lire 1,000,000 nell'esercizio 1939-40 e di lire 3,000,000 in ciascuno degli esercizi 1940-41 e 1941-42 per la concessione di una sovvenzione straordinaria in favore dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.

Con decreti del Ministero delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi 1939-40 e 1941-42.

Autorizzazione della spesa di lire 6,000,000 per il completamento dei lavori della fognatura di Livorno. (703)

ART. 1.

Per il completamento dei lavori di costruzione della fognatura di Livorno è autorizzata la spesa di lire 6,000,000.

La spesa relativa sarà rimborsata dallo Stato all'Amministrazione interessata, in base all'avanzamento dei lavori e con le norme da stabilirsi mediante convenzione fra lo Stato e l'Amministrazione suddetta e da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri dell'interno e delle finanze.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto alla iscrizione della suddetta somma di lire 6,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e ripartendola in ragione di lire 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1940-41, 1941-42 e 1942-43.

Autorizzazione della spesa per la sistemazione di alcuni porti pescherecci. (708)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000 per provvedere alla esecuzione delle opere di sistemazione dei porti pescherecci indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tale somma sarà iscritta nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5,000,000 in ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

I porti di Portocivitanova, S. Vito Chietino, Numana, Isola delle Femmine, Torre Pelosa, Acicastello e Giovinazzo, per le sole opere che con la presente legge si autorizzano, sono considerati della terza classe della seconda categoria ai sensi del testo unico 2 aprile 1885, n. 3095.

NUMERO D'ORDINE	PORTI	OPERE DA ESEGUIRSI
1	San Benedetto del Tronto	Sistemazione bacino
2	Porto Torres	Costruzione moletto e segnalazione
3	Rovigno	Costruzione moletto frangiflutti
4	Portocivitanova	Completamento del porto rifugio
5	Portici	Sistemazione bacino
6	Terranova Pausania	Costruzione scalo di alaggio
7	San Vito Chietino	Costruzione molo sopraflutto
8	Carloforte	Costruzione scogliera
9	Alghero	Costruzione darsena
10	Marsala	Sistemazione bacino
11	Numana	Completamento pennelli
12	Isola delle Femmine	Sistemazione approdo
13	Augusta	Sistemazione banchine
14	Torre Pelosa	Prolungamento moletto
15	Cherso	Costruzione pontile di sbarco
16	Acicastello	Sistemazione del moletto
17	Umago	Escavo alla bocca del porto
18	Amalfi	Costruzione scalo di alaggio
19	Giovinazzo	Prolungamento del molo

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio. (719)

ART. 1.

È consentita, per un periodo di anni due, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata istituita con Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, numero 2, a chi, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII e fino al 31 dicembre 1941-XX, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca e per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli.

L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali ed agli atti giudiziari.

ART. 2.

Gli armatori di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo precedente, entro un biennio dalla loro messa in esercizio, sono tenuti a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse delle quali abbiano goduto l'esenzione.

Assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca. (757)

ART. 1.

Per provvedere alle attività previste dall'articolo 4 del Regio decreto 15 aprile 1940, anno XVIII, n. , emanato in applicazione del Regio decreto-legge 31 dicembre 1939, anno XVIII, n. 1953, sarà stanziata, nella parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze, la somma di lire 5,000,000 per ciascuno degli esercizi dal 1940-41 al 1949-50, restando soppressa, a decorrere dal predetto esercizio 1940-41, l'assegnazione annua di cui all'articolo 92 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

ART. 2.

La facoltà di concedere il concorso negli interessi sulle operazioni di credito di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sulla pesca e all'articolo 1 del Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303, è prorogata fino a tutto l'esercizio finanziario 1944-45.

Il predetto concorso, che è da calcolare nei modi stabiliti dalle norme vigenti per le ope-

razioni di credito agrario di miglioramento, è elevato alla misura del 2.50 per cento relativamente alle operazioni per le quali sia fatta domanda successivamente all'entrata in vigore della presente legge, e semprechè il periodo di ammortamento dei mutui non ecceda i 10 anni.

Rimane fermo il contributo del 2 per cento rispetto alle operazioni previste dal 2° comma dell'articolo 4 del citato Regio decreto-legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 303.

ART. 3.

Ad integrazione degli stanziamenti stabiliti dall'articolo 93 del testo unico delle leggi sulla pesca e dall'articolo 8 della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1281, sono annualmente assegnate, a partire dall'esercizio finanziario 1940-41, le seguenti somme:

Esercizio 1940-41	L. 100,000
» 1941-42	» 100,000
» 1942-43	» 100,000
» 1943-44	» 100,000
» 1944-45	» 100,000
» 1945-46	» 100,000
» 1946-47	» 620,000
» 1947-48	» 690,000
» 1948-49	» 750,000
» 1949-50	» 810,000
» 1950-51	» 700,000
» 1951-52	» 630,000
» 1952-53	» 540,000
» 1953-54	» 470,000
» 1954-55	» 260,000
» 1955-56	» 200,000
» 1956-57	» 100,000
» 1957-58	» 100,000

ART. 4.

I limiti annuali d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi di cui all'articolo 2 della presente legge, sono stabiliti come segue:

Esercizio 1940-41	L. 200,000
» 1941-42	» 200,000
» 1942-43	» 200,000
» 1943-44	» 200,000
» 1944-45	» 200,000

ART. 5.

Per provvedere alle attività attribuite al Commissariato generale per la pesca dal Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. , estranee a quelle di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sarà stanziata, a decorrere dall'esercizio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1940-41, nella parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero delle finanze la somma annua di lire 2,000,000 rimanendo soppressa, a partire dallo stesso esercizio 1940-41, l'assegnazione di cui all'articolo 91 del testo unico delle leggi sulla pesca.

ART. 6.

A decorrere dal prossimo esercizio finanziario è soppressa la ritenuta del 0.50 per cento sulle vendite nei mercati all'ingrosso del pesce, restando pertanto abrogato dalla data di cui sopra l'articolo 4 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 397.

ART. 7.

Con successivo Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100 e di concerto con il Ministro delle finanze, verranno istituiti i ruoli organici del Commissariato generale della pesca in rapporto ai servizi amministrativi e tecnici del Commissariato stesso. Con il medesimo provvedimento saranno ridotti i ruoli organici di altre amministrazioni limitatamente al personale delle amministrazioni stesse addetto ai servizi che siano stati trasferiti al Commissariato generale per la pesca.

ART. 8.

Con decreti del Ministro per le finanze, sarà provveduto ad iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero suddetto le somme occorrenti dal 1° gennaio 1940-XVIII, per le spese relative all'applicazione dell'articolo 7 del Regio decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. , e per le altre seguenti, inerenti al funzionamento del Commissariato generale:

a) indennità di carica al Commissario e rimborso delle spese incontrate dallo stesso in occasione di viaggio nell'interesse del servizio;

b) stipendi ed assegni fissi al personale delle Capitanerie di porto messo fuori quadro per conto del Commissariato generale per la pesca;

c) spese per il funzionamento della segreteria particolare del Commissario generale;

d) premi di operosità e di rendimento al personale;

e) indennità di missione per il personale che presta servizio presso gli organi centrali e provinciali del Commissariato e per il personale di altre amministrazioni od estraneo alle amministrazioni dello Stato, cui siano affidati particolari incarichi;

f) spese per il funzionamento di consigli e commissioni;

g) sussidi al personale;

h) fitto di locali e spese accessorie per la sede del Commissariato generale e per gli uffici dipendenti;

i) acquisto di pubblicazioni, abbonamento a riviste e spese casuali.

Con gli stessi decreti sarà disposta la riduzione degli stanziamenti iscritti nel bilancio di altre amministrazioni per le finalità indicate nel presente articolo, limitatamente alle spese finora sostenute dalle amministrazioni stesse per i servizi della pesca e sarà provveduto alle altre variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Autorizzazione della spesa per l'ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara). (710)

ARTICOLO UNICO.

È autorizzata la spesa di lire 10,000,000, per la esecuzione di lavori di ampliamento del porto di Apuania (Marina di Carrara).

La suindicata somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 3,000,000, per ciascuno degli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42 e di lire 4,000,000 nell'esercizio 1942-43.

Con decreti del Ministro delle finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Autorizzazione della spesa di lire 1,000,000 per la costruzione di casette minime, a cura e spese dello Stato, nella città di Ravenna. (713)

ART. 1.

È autorizzata a cura ed a carico dello Stato la costruzione di casette minime nel comune di Ravenna nella spesa prevista di lire 1,000,000, per alloggiarvi le famiglie sfrattate in dipendenza dei lavori di demolizione per il risanamento della zona *Calcinelli*.

A costruzione ultimata le dette casette verranno cedute all'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Ravenna che provvederà a gestirle alle condizioni che

verranno fissate con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

ART. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alla iscrizione della predetta somma di lire 1,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 700,000 nell'esercizio 1940-41 e di lire 300,000 nell'esercizio 1941-42.

Benefici a favore dei feriti per la Causa Fascista. (714)

ART. 1.

È riaperto per il periodo di due anni dalla data della pubblicazione della presente legge il termine di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 10 agosto 1927-V, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928-VI, n. 359, per la presentazione delle domande di pensione in dipendenza di eventi per la Causa nazionale verificatisi all'estero.

La decorrenza della pensione o degli assegni avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Per gli eventi che si verificassero all'estero posteriormente alla entrata in vigore della presente disposizione, i termini per la presentazione delle domande di pensione saranno regolati in conformità della norma dell'articolo 59 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491 e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 1936-XIV, n. 890.

ART. 2.

I benefici previsti dagli articoli 44, lettera b) del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084 e successive modificazioni ed estensioni, a favore dei dipendenti statali di ruolo che hanno riportato ferite di guerra, sono estesi a coloro che abbiano conseguito il brevetto di ferito per la Causa fascista per eventi verificatisi in Patria o all'estero dopo il 23 marzo 1919 e risultino iscritti ininterrottamente al Partito nazionale fascista almeno dalla data dell'evento che fu causa della ferita.

ART. 3.

Il secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, è sostituito dal seguente: « Per il personale predetto, il computo di cui al comma precedente si attua per il periodo di un anno qualora il periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento precedente alla Marcia su Roma risulti di durata inferiore ».

ART. 4.

L'eccedenza di anzianità rispetto alla effettiva durata del periodo di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, eventualmente attribuita per l'arrotondamento previsto dal secondo comma dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, va dedotta dall'aumento di anzianità spettante per l'applicazione del precedente articolo 2.

Per coloro che non sono provvisti del brevetto di ferito per la Causa fascista che hanno già fruito del beneficio dell'arrotondamento di cui all'articolo 5, comma secondo, del citato decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, numero 1706, resta ferma la posizione giuridica ed economica già acquisita alla data di entrata in vigore della presente legge.

Finanziamento di lavori di completamento delle migrazioni coloniche e della colonizzazione mussulmana in Libia. (717)

ART. 1.

Per il compimento ed il completamento dei programmi di colonizzazione demografica in Libia di cui al Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, convertito nella legge 30 dicembre 1938-XVII, n. 2211, ed al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, saranno stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana, in ciascuno degli esercizi finanziari 1941-42 e 1942-43, rispettivamente, le somme di lire 180,000,000 e di lire 70,000,000.

ART. 2.

Il Governo della Libia è autorizzato a compiere le spese di competenza governativa e quelle per la corresponsione dei contributi e dei mutui di bonifica ai sensi e con le norme di cui al Regio decreto-legge 17 maggio

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

1938-XVI, n. 701, ed al Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, modificato con la legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

ART. 3.

Per gli appoderamenti iniziati dopo il 15 marzo 1940-XVIII, il contributo di bonifica da corrispondere agli enti bonificatori dal Governo della Libia ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è elevato al 55 per cento del costo dell'appoderamento determinato con le norme di cui alla legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071.

ART. 4.

L'ottavo comma dell'articolo 9 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, sostituito con legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1071, viene sostituito, ai fini dell'esecuzione dei precedenti programmi e del loro completamento, dal seguente:

« Gli eventuali prodotti, compresi quelli « derivanti dal disboscamento di zone boschive, che potranno verificarsi nel periodo « di cui al n. 1 che precede, non saranno « considerati nelle analisi di prezzo del podere « restando a beneficio del contadino, indipendentemente da qualunque forma di remunerazione di lavoro già considerata nel « costo poderale ».

ART. 5.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Governo della Libia di un fondo di riserva di lire 20,000,000

con prelevamento di pari somma dai fondi già iscritti in dipendenza del Regio decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 701, e del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, per far fronte a spese impreviste e di carattere eccezionale connesse alla esecuzione dei programmi di colonizzazione demografica approvati con i citati decreti-legge e con la presente legge.

I prelevamenti da tale fondo e le conseguenti iscrizioni ai vari articoli dello stato di previsione della spesa del Governo suindicato o ad articoli nuovi saranno disposti con decreto del Governatore generale della Libia previo assenso dei Ministeri dell'Africa Italiana e delle finanze.

ART. 6.

La tabella di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 284, è sostituita dalla tabella annessa alla presente legge.

La scadenza dei termini contrattuali di cui al secondo comma dell'articolo predetto è determinata dal compimento del biennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Il numero complessivo delle unità salariate da assumersi con le norme di cui al penultimo comma dell'articolo predetto è elevato a 33.

ART. 7.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, alle variazioni di bilancio per l'esecuzione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE STRAORDINARIO DA ASSUMERSI
PER LA COLONIZZAZIONE DEMOGRAFICA INTENSIVA DELLA LIBIA.

GRADI	CATEGORIE		
	I	II	III
PER LE OPERE PUBBLICHE.			
VI	1
VII
VIII	2
IX	3	2	..
X	8	..
XI
XII	5
XIII	5
PER I SERVIZI AGRARI.			
IX	2	1	..
X	5	4	..
XI	3	..
XII	9
XIII	5
PER L'UFFICIO FONDIARIO.			
XI	3	..
XII	6
XIII	6
	13	21	36

Le assunzioni possono essere disposte anche nelle categorie e nei gradi inferiori a quelli previsti nella tabella, purchè in tale caso vengano lasciati scoperti altrettanti posti nelle categorie e nei gradi dalla tabella indicati.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo. (722)

ARTICOLO UNICO.

Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, perchè appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione, è concesso, fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza fra lo stipendio di cui erano provvisti all'atto della dispensa e la pensione liquidata.

Alla data di cessazione dell'assegno suddetto la pensione sarà nuovamente liquidata computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili goduti all'atto della dispensa.

Autorizzazione di spesa per il finanziamento dei lavori di costruzione della parte urbana dell'acquedotto consorziale promiscuo del Fiora, per la provincia di Grosseto. (726)

ART. 1.

Nella spesa occorrente per la costruzione della parte urbana dell'acquedotto promiscuo del Fiora per la provincia di Grosseto, lo Stato concorrerà con un sussidio in capitale in ragione del 25 per cento della quota di spesa facente carico ai Comuni ed in ogni caso non superiore a lire 7,710,000.

La corresponsione del predetto contributo straordinario avverrà con le modalità di cui al decreto interministeriale 30 giugno 1925-III.

Per la rimanente spesa lo Stato corrisponderà sul mutuo, che il Consorzio fra gli enti interessati sarà all'uopo per contrarre, per la parte di spesa a carico dei Comuni, il concorso nel pagamento degli interessi nei modi

e nella misura stabilita dalla legge 25 giugno 1911, n. 586, e successive modificazioni.

ART. 2.

Il Ministro delle finanze provvederà, con proprio decreto, alla iscrizione della predetta somma di lire 7,710,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, ripartendola nel modo seguente: lire 2,000,000, nell'esercizio 1940-41; lire 3,000,000, nell'esercizio 1941-42; lire 1,500,000, nell'esercizio 1942-43 e lire 1,210,000 nell'esercizio 1943-44.

Per la corresponsione del concorso di cui al terzo comma dell'articolo 1 del presente decreto sarà aumentato di lire 514,756 il limite di impegno per annualità nello stato di previsione della spesa del detto Ministero per l'esercizio 1940-41.

Aumento del capitale dell'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) da lire 300 milioni a lire 600 milioni. (745)

ART. 1.

È autorizzato l'aumento del capitale dell'Azienda carboni italiani (A.Ca.I.) da lire 300 milioni a lire 600 milioni.

La somma di lire 300 milioni, da erogarsi per metà entro il 30 settembre 1940-XVIII e per il resto entro il 30 giugno 1941-XIX, potrà essere dallo Stato corrisposta all'Azienda in più versamenti, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni, su richiesta motivata dell'Azienda medesima.

ART. 2.

All'aumento del capitale dell'Azienda suddetta potranno partecipare gli Istituti bancari, di risparmio e di assicurazione che hanno concorso alla costituzione del capitale aziendale o altri Istituti che ne facciano domanda.

La quota di partecipazione degli Istituti suddetti sarà determinata in misura tale da non superare, con l'aggiunta delle precedenti partecipazioni, il 40 per cento del capitale dell'azienda.

ART. 3.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI**Assegnazione all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) di un contributo straordinario per le ricerche minerarie. (746)**

ART. 1.

Il contributo annuo assegnato all'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), a termine dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 44, è aumentato di lire 2,000,000 negli esercizi finanziari 1940-41 e 1941-42, e di lire 1,000,000 nell'esercizio finanziario 1942-43.

ART. 2.

Con decreto del Ministro delle finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Autorizzazione all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di lire 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari. (748)

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare la somma di lire 450 milioni, di cui 400 milioni a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, per il tramite del loro Consorzio nazionale, e 50 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, superando anche, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'articolo 35 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, numero 1155.

Modifiche ed integrazioni al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private. (749)

ART. 1.

Al Regio decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

1°) *Art. 7.* — Nel secondo capoverso l'alinea c) modificato con Regio decreto-legge 24

settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:

a) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito nazionale fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa.

2°) L'art. 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal Regio decreto-legge 17 luglio 1931-IX, n. 1218, è sostituito dal seguente:

Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:

a) una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria;

b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.

Della parte rimanente, il 4.50 per cento sarà così ripartito:

a) il 0.75 per cento al Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso Consiglio;

b) il 3.75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'articolo 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonchè alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo articolo 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato.

3°) *Art. 24.* — a) Ai capoversi cinque, sei e sette sono sostituiti i seguenti:

La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata della quota parte delle spese di acquisizione.

Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata della quota parte delle spese di incasso.

La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.

Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze e

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII.

b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939, anno XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento alla assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni.

ART. 2.

A tutti gli organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana nel Regno d'Italia, nei territori dell'Africa italiana e nelle isole italiane dell'Egeo ed agli agenti ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato di abbuonare direttamente o indirettamente, all'assicurato o ai contraenti dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.

È vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti dell'assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.

Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni di merce od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.

ART. 3.

Nel primo anno di assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio incassate.

Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.

ART. 4.

Sono escluse dal frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non superino complessivamente per

lo stesso affare il 40 per cento del premio di primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non superiori alle lire 10,000 nonchè quelle relative ad assicurazioni a premio unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre forme straordinarie.

Per l'anno 1940 il limite citato di lire 10,000 sarà di lire 20,000 e per l'anno 1941 di lire 15,000.

ART. 5.

La provvigione di acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'articolo 24 del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente articolo 4) sono tenute a restituire all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni percepite, commisurato al pro rata dei premi stornati del secondo anno, trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione sostenute.

Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.

ART. 6.

Le persone comunque addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'articolo 2, che violano le disposizioni sul divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non superiore al triplo dell'importo dell'intera provvigione di acquisto spettante sull'affare che ha dato origine all'infrazione.

La stessa pena può essere comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.

In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di dodici mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificata entro i dodici mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo articolo 7.

ART. 7.

Nei casi in cui la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un ente assicuratore, può applicarsi a carico del suo legale rappresentante una pena pecuniaria fino al massimo di lire 10,000.

Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.

ART. 8.

Agli enti assicuratori è fatto obbligo di non ammettere nè effettuare distrazioni di assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.

Sussiste atto di distrazione:

a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stato il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;

b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e, nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita della stessa persona.

In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.

La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.

ART. 9.

Contemporaneamente alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far di-

chiarare al contraente mediante apposito questionario: a) se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni sulla vita; b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita negli ultimi sei mesi; c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle assicurazioni in corso; d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi precedenti la data della proposta.

La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione.

Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.

ART. 10.

Entro un anno dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente si adoperi affinché l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non consente alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione legale.

ART. 11.

Il produttore o l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di acquisto o degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare che ha determinato l'infrazione, nonchè delle compartecipazioni liquidate per l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.

Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 6 si applicano anche ai produttori occasionali.

ART. 12.

Le violazioni delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero delle corporazioni.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 13.

I provvedimenti demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati previo parere di una Commissione istituita con decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito. Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito nazionale fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i Consiglieri, effettivi o aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.

ART. 14.

I provvedimenti sono emessi mediante decreto contenente: 1) le generalità del trasgressore; 2) l'enunciazione del fatto e della norma di legge violata; 3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la decisione; 4) la data e la sottoscrizione del Ministro.

Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa italiana.

ART. 15.

Contro il provvedimento del Ministro delle corporazioni è ammesso reclamo alla Corte d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle corporazioni nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione del provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si riferiscono, e con le sue osservazioni.

La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei Consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.

Il giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, me-

dante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.

Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.

Copia del decreto è trasmessa, a cura della Cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.

ART. 16.

Il decreto del Ministro delle corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello definitivo della Corte di appello di Roma sono eseguibili:

a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;

b) in Libia a cura del Direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;

c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del Direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni del decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.

ART. 17.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26 ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonché delle successive disposizioni modificative ed integrative.

Autorizzazione di spesa per lavori urgenti in dipendenza di alluvioni, frane e terremoti.
(756)

ART. 1.

È autorizzata una maggiore spesa di lire 10 milioni in aggiunta a quella di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

È autorizzata la maggiore spesa di lire 5,500,000 in aggiunta a quella di lire 40 milioni di cui alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1049, per la riparazione dei danni prodotti dalle alluvioni, piene e frane del 29-30 maggio 1939-XVII, in provincia di Forlì.

La suindicata somma di lire 5,500,000 sarà iscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire 2,000,000 nell'esercizio 1939-40 e per lire 3,500,000 nell'esercizio 1940-41.

ART. 3.

È autorizzata la spesa di lire 8,000,000 per l'esecuzione a cura diretta dello Stato di opere pubbliche nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915, con preferenza alle opere di completamento di piano regolatore nei centri urbani rimaste sospese per deficienza di finanziamento.

Detto fondo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, previo versamento da parte del Ministero stesso al bilancio dell'entrata dello Stato di pari somma, in conto degli utili della liquidazione dell'Unione Edilizia Nazionale, a termini dell'articolo 2, 1° comma del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 342, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1043.

ART. 4.

Il Ministro per le finanze provvederà, con propri decreti, alle variazioni di bilancio in applicazione della presente legge.

Autorizzazione della spesa occorrente per la costruzione della nuova sede della Pretura Unificata della Capitale. (770)

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 27 milioni per la costruzione della nuova sede della pretura unificata della Capitale.

ART. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente sarà ripartita in ragione di lire 7,000,000 nell'esercizio 1940-41; lire 8,000,000 nell'esercizio 1941-42; lire 6,000,000 in ciascuno degli esercizi 1942-43 e 1943-44.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.

Rimborso al Governatorato di Roma delle spese per il funzionamento della Pretura unificata della Capitale. (783)

ART. 1.

Indipendentemente dai rimborsi consentiti dagli articoli 331, ultima parte, del testo unico per la finanza locale, approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, e 2 del Regio decreto 17 dicembre 1931-X, numero 1668, è autorizzato il rimborso al Governatorato di Roma, da parte dello Stato, per i servizi della pretura unificata della Capitale, della somma annua di lire 207,789.60, per quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 1940-XVIII, e di quella di lire annue 162 mila 999.60 per gli anni successivi.

Lo Stato potrà rimborsare altresì al Governatorato di Roma, una volta tanto, in eccedenza al suddetto limite di rimborso, una somma non superiore a lire 180,000 per l'acquisto e riparazione dei mobili occorrenti alla pretura unificata della Capitale.

ART. 2.

La decorrenza dei canoni di affitto per i nuovi ambienti che verranno assegnati alla detta magistratura e la data del pagamento dei contributi da corrispondere ai proprietari per la sistemazione e le migliorie da apportare ai locali attualmente occupati dalla pretura e a quelli che verranno aggiunti, saranno determinate dal Ministero di grazia e giustizia d'intesa con il competente Ufficio tecnico erariale.

Questo provvederà altresì all'approvazione del preventivo di spesa per i nuovi mobili che saranno forniti e di quelli che saranno riparati, nonchè al relativo collaudo.

ART. 3.

Alla spesa occorrente per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 1 si provvederà con i fondi stanziati nel capitolo 174 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente e nei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A. I. P. A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli Società Anonima (A. G. I. P.). (771)

ART. 1.

La gestione speciale autonoma denominata Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) affidata dal Regio decreto-legge 8 luglio 1925-III, n. 1301, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è trasferita a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII all'Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.) società anonima con sede in Roma.

Le contabilità, il bilancio ed i risultati finanziari della detta gestione autonoma sono tenuti distinti da quelli dell'Azienda Generale Italiana Petroli.

Per la reintegrazione al bilancio dello Stato delle assegnazioni di fondi disposte per la gestione medesima si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 8 maggio 1933-XI, n. 524.

Restano ferme le norme concernenti l'ordinamento amministrativo-contabile della A. I. P. A. che non siano incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Le attribuzioni già assegnate col detto ordinamento al Ministero delle comunicazioni ed alla Ragioneria centrale delle ferrovie dello Stato sono devolute rispettivamente al Ministero delle corporazioni ed alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni.

ART. 2.

In relazione al precedente articolo 1, è trasferita alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare la gestione della partecipazione azionaria della Società Anonima Azienda Nazionale Idrogenazioni Combustibili (A.N.I.C.) assunta dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per conto della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) in esecuzione del Regio decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.

ART. 3.

Il servizio ricerche petrolifere istituito presso l'Azienda Generale Italiana Petroli (A. G. I. P.), ai sensi del Regio decreto-legge 3 aprile 1926-IV, n. 556 e del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927-V, n. 300, provvede allo studio, alle ricerche ed alle opere di sfruttamento dei terreni petroliferi in Italia e nei territori

dell'Impero, coi fondi all'uopo autorizzati nei modi di legge.

Restano ferme le disposizioni inerenti alla presentazione da parte dell'A.G.I.P. dei rendiconti trimestrali giustificativi delle spese eseguite a carico dei fondi anticipati dallo Stato.

Per i materiali acquistati con i fondi anticipati dallo Stato l'A.G.I.P. rende conto annuale alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, alla quale comunica altresì i relativi inventari.

Durante il periodo delle ricerche effettuate con i fondi anticipati dallo Stato gli introiti derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Qualora alla fase delle ricerche di cui al precedente comma segua la fase di sfruttamento per conto dello Stato, si istituisce una gestione distinta per ciascuna zona di estrazione ed i proventi netti che ne derivano, dimostrati in rendiconti da trasmettere alla Ragioneria centrale del Ministero delle corporazioni, vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato.

Ove si addivenga invece alla concessione di sfruttamento a favore dell'A.G.I.P. si procede alla stipulazione di apposita convenzione fra lo Stato e detta Società per stabilire le condizioni di rimborso delle anticipazioni fatte dallo Stato, nonchè la corresponsione allo Stato di una quota a titolo di partecipazione agli utili netti derivanti dalla concessione.

ART. 4.

La vigilanza sulle gestioni speciali di cui ai precedenti articoli è esercitata dal Ministero delle finanze e dal Ministero delle corporazioni.

Al Ministero delle finanze l'A.G.I.P. comunica, alla fine di ogni trimestre, il resoconto delle entrate e delle spese e, alla chiusura dell'esercizio, apposita relazione illustrativa sulla situazione delle gestioni stesse.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1939-40 ed altri provvedimenti di carattere finanziario. (777)

ART. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1939-40 sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella A.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, della cultura popolare e degli scambi e delle valute, per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella B.

ART. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, del Regio Istituto agronomico per l'Africa italiana, del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella C.

ART. 4.

È autorizzata l'iscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1939-40, delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

Ministero delle finanze:

lire 10,000,000 da somministrare all'Istituto nazionale dei cambi con l'estero per premi relativi all'acquisto di legname dall'Ungheria;

lire 6,000,000 per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza;

lire 575,000 per la costruzione, a cura dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di un raccordo ferroviario fra la stazione di Torricola e l'area destinata alla costruzione dei capannoni per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

Ministero dell'educazione nazionale:

lire 5,000,000 per contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica e ad altri enti per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della giornata della tecnica e degli esperimenti di lavoro nelle scuole.

Ministero della guerra:

lire 10,000,000 per l'esecuzione di lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato.

ART. 5.

È autorizzata la spesa di lire 4,000,000 per la costruzione di un monumento a Guglielmo Marconi nella zona dell'E. 42.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione della somma predetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in relazione al fabbisogno.

ART. 6.

È autorizzata l'iscrizione nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 11,479,905.50, per il riscatto dell'edificio postale nella stazione di Milano centro.

Detta somma sarà imputata a carico della gestione ordinaria delle poste e dei telegrafi.

ART. 7.

Le quote relative agli esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41 della spesa di complessive lire 10,000,000 autorizzata dall'articolo 23 del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, convertito nella legge 4 giugno 1938-XVI, n. 792, per l'impianto e la manutenzione dei campi di tiro a segno, sono elevate a lire 3,000,000 ciascuna, restando soppressa l'assegnazione di lire 2 milioni stabilita dalla disposizione medesima per l'esercizio finanziario 1941-42.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

ART. 8.

È aumentata dell'ulteriore somma di lire 7,250,000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 847, per provvedere al completamento di opere straordinarie a pagamento non differito.

È inoltre aumentato di ulteriori lire 440,000 il limite d'impegno delle annualità previste dall'articolo 5 della legge medesima.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 9.

Per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla mobilitazione civile delle donne e dei minori è autorizzata l'assegnazione al Partito Nazionale Fascista di un contributo straordinario di lire 3,000,000 e di un fondo annuo di lire 3,800,000, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, a partire dall'esercizio finanziario 1939-40.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti alle conseguenti variazioni di bilancio.

ART. 10.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1939-40, della somma di lire 32,185,500 per la partecipazione dello Stato al capitale azionario di enti e società aventi per fine l'esercizio di attività agrarie in Albania.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio finanziario 1939-40 dalla legge 6 luglio 1939, anno XVII, n. 1065, per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, è diminuita di lire 32,185,500, restando in corrispondenza ri-

dotta di uguale importo la spesa complessiva autorizzata con la legge medesima.

ART. 11.

È autorizzata la spesa di lire 50,000,000, da erogare a titolo di anticipazione al Governo albanese, per la costruzione di caserme per i Reali carabinieri in quel territorio.

Il Ministro delle finanze provvederà con propri decreti all'iscrizione della somma predetta negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1941-42, nella misura di lire 10,000,000 per il 1939-40; lire 30,000,000 per il 1940-41 e lire 10,000,000 per il 1941-42.

ART. 12.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di restauro della chiesa di Santa Caterina, in Siena, è autorizzata l'assegnazione da parte dello Stato di un contributo straordinario di lire 500,000.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'iscrizione della somma suddetta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno e nel bilancio dell'Amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1939-40.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

TABELLA A.

**TABELLA DI VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

In aumento:

Capitolo n. 29. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	775,000 —
Capitolo n. 89. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	96,000,000 —
Capitolo n. 144. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia . .	»	1,000,000 —
Capitolo n. 154. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste	»	150,018 —
Capitolo n. 155. — Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero delle corporazioni	»	70,000 —
Capitolo n. 162. — Somma da corrispondersi dal fondo speciale delle Corporazioni, ecc., per gli studi nelle discipline minerarie e geologiche, ecc.	»	140,000 —
Capitolo n. 168-bis. — Quota, ecc., delle multe ed ammende per trasgressioni alle norme relative alle imposte comunali di consumo, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 308-bis. — Importo dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, ecc., per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti per le Regie scuole italiane all'estero, ecc.	»	7,050,000 —
Capitolo n. 327. — Ricupero dai comuni debitori delle quote di speditività per degenti non romani, ecc.	»	7,000,000 —
		L. 112,235,018 —

TABELLA B.

**TABELLA DI VARIAZIONI AGLI STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Interessi sulle obbligazioni 7 per cento collocate negli Stati Uniti d'America, ecc.	L.	5,000,000 —
Capitolo n. 9. — Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro, ecc.	»	50,000,000 —
Capitolo n. 39. — Premi di operosità, ecc., al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 40. — Spese casuali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	»	443,066 —
		L. 55,473,066 —

Da riportarsi . . . L. 55,473,066 —

XXX^a LEGISLATURA — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 55,473,066 —
Capitolo n. 70. — Spese per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, ecc.	»	64,730 —
Capitolo n. 76. — Premi di operosità, ecc. al personale in servizio presso i Comandi permanenti della Milizia	»	205,000 —
Capitolo n. 78. — Spese per le opere assistenziali, ecc. (M. V. S. N.)	»	300,000 —
Capitolo n. 80. — Impianti, manutenzione ed abbonamenti telefonici, ecc. (M. V. S. N.)	»	500,000 —
Capitolo n. 81. — Provvista, ecc. di mobili, ecc. (M. V. S. N.)	»	300,000 —
Capitolo n. 84. — Provvista, ecc. di vestiario, ecc. (M. V. S. N.)	»	1,000,000 —
Capitolo n. 85. — Provvista di munizioni, ecc. (M. V. S. N.)	»	300,000 —
Capitolo n. 86. — Spese per il personale, ecc. della Milizia controaerei, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 96. — Retribuzioni, ecc. al personale non di ruolo (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	44,000 —
Capitolo n. 98. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti — Servizi metropolitani)	»	80,000 —
Capitolo n. 106. — Premi di operosità, ecc. (Corte dei conti — Servizi per l'Africa italiana)	»	30,000 —
Capitolo n. 111. — Fitto di locali (Corte dei conti — Servizi per l'Africa italiana)	»	4,200 —
Capitolo n. 116. — Assegni fissi per spese d'ufficio (Avvocatura dello Stato)	»	30,000 —
Capitolo n. 117. — Fitto di locali (Avvocatura dello Stato)	»	50,000 —
Capitolo n. 128. — Spese per la manutenzione ordinaria dei locali del Ministero	»	200,000 —
Capitolo n. 131. — Retribuzione, ecc. al personale non di ruolo, ecc. della Ragioneria Generale dello Stato, ecc.	»	13,000 —
Capitolo n. 137. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	1,290,000 —
Capitolo n. 140. — Compensi ad estranei all'Amministrazione finanziaria per incarichi e studi, ecc.	»	16,000 —
Capitolo n. 146. — Spese casuali	»	130,000 —
Capitolo n. 158. — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	2,620,000 —
Capitolo n. 164. — Spese varie, ecc. inerenti alle operazioni di debito pubblico, ecc.	»	103,000 —
Capitolo n. 169. — Spese d'ufficio, di cancelleria, ecc.	»	2,512,000 —
Capitolo n. 171. — Spese di gestione del magazzino principale di Roma.	»	100,000 —
Capitolo n. 177-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo (legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901).	»	50,000 —
Capitolo n. 180. — Indennità, ecc. per la vigilanza alle fabbriche di apparecchi di accensione, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 183. — Spese per i servizi del lotto, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 188. — Aggio d'esazione, ecc. per la gestione delle collettorie.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 191. — Indennità eventuali di tramutamento ed altre per la guardia di finanza, ecc.	»	1,900,000 —
Capitolo n. 192. — Assegni, ecc. ai personali della Regia Accademia, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	10,000 —
Capitolo n. 196. — Casermaggio, ecc. (Regia guardia di finanza)	»	6,500,000 —
Capitolo n. 196-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per il munizionamento e per la provvista degli altri materiali necessari all'addestramento bellico dei militari del Corpo della Regia guardia di finanza	»	6,000,000 —
Capitolo n. 198. — Assegni fissi per spese d'ufficio	»	200,000 —
Capitolo n. 199. — Fitto di locali, ecc.	»	250,000 —
Capitolo n. 201. — Spese per i servizi di polizia tributaria	»	10,000 —

Da riportarsi . . . L. 83,144,996 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 83,144,996 —
Capitolo n. 203. — Spese per la vigilanza finanziaria in mare, ecc. . .	»	300,000 —
Capitolo n. 208. — Indennità di viaggio, ecc. al personale, ecc. degli uffici tecnici erariali	»	50,000 —
Capitolo n. 220. — Spese per il personale addetto alla vigilanza fiduciaria, ecc. presso gli uffici del registro, ecc.	»	565,000 —
Capitolo n. 221. — Spese generali di esercizio, ecc. del deposito generale dei valori bollati, ecc.	»	450,000 —
Capitolo n. 226. — Spese per lavori di sicurezza, ecc. dei locali di proprietà privata in uso degli uffici esecutivi, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 244. — Spese di amministrazione, ecc. <i>Canali Cavour</i> . .	»	250,000 —
Capitolo n. 260. — Spese di amministrazione, ecc. delle proprietà demaniali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 266. — Spese pel funzionamento delle Commissioni, ecc. delle imposte dirette, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 279. — Acquisto di materiale, ecc. pei laboratori chimici delle dogane, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 288. — Indennità agli impiegati ed agenti doganali per servizi notturni, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 306. — Spese per la beneficenza romana	»	7,000,000 —
Capitolo n. 310-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Contributo straordinario all'Ente autonomo per la valorizzazione dell'isola d'Ischia (articolo 3 della legge 22 luglio 1939-XVII, n. 1450 — 1 ^a delle dieci rate) . .	»	500,000 —
Capitolo n. 337-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Rimborso al Governo albanese delle spese per stipendi ed assegni fissi al personale in servizio nelle dogane albanesi, compreso quello addetto al Laboratorio chimico delle dogane ed ai servizi della statistica commerciale e di navigazione, passato alla dipendenza dell'Amministrazione doganale italiana ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della convenzione tecnico-doganale 28 maggio 1939-XVII, approvata con legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214.	»	1,250,000 —
Capitolo n. 351-ter (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma da corrispondere all'Istituto nazionale dei cambi con l'estero per premi all'acquisto di legname dall'Ungheria	»	10,000,000 —
Capitolo n. 384-quinquies (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma da versare all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per la costruzione di un raccordo ferroviario fra la stazione di Torricola e l'area destinata alla costruzione di capannoni per i servizi del Provveditorato Generale dello Stato.	»	575,000 —
Capitolo n. 389. — Spese per il funzionamento, ecc. delle Commissioni, ecc. (Pensioni di guerra)	»	150,000 —
Capitolo n. 396. — Spese per il funzionamento della Commissione centrale, dei servizi, ecc. incaricati dell'accertamento e della liquidazione e pagamento dei danni di guerra, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 400. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori, ecc. nell'interesse delle aziende patrimoniali	»	9,000,000 —
Capitolo n. 433-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Anticipazione all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per l'attività da svolgere nel Regno di Albania a favore del personale civile e militare (legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2012)	»	20,000,000 —
Capitolo n. 437. — Annualità di riscatto delle Ferrovie Reali sarde, ecc.	»	15,860 —
Capitolo n. 441. — Anticipazione, ecc. delle quote di speditività non versate dai comuni debitori per degenti non romani, ecc.	»	7,000,000 —

Da riportarsi . . . L. 145,020,856 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i>	L. 145,020,856 —
Capitolo n. 475 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Contributi e sovvenzioni straordinarie diverse	»	625,000 —
Capitolo n. 486 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 558 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-40.	»	491,809 —
	Totale degli aumenti	L. 146,167,665 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 6. — Interessi di buoni del Tesoro ordinari, ecc.	L.	54,000,000 —
Capitolo n. 75 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Diarie giornaliere eventuali agli ufficiali, ai graduati ed ai militi di truppa comandati a prestare servizio collettivo in occasione di chiamate o concentramenti per istruzione, riviste e funzioni di carattere statale e relative spese di trasporto e di mantenimento — Spese per l'addestramento dei reparti — Assegni fissi agli ufficiali chiamati temporaneamente in servizio collettivo di istruzione e di ordine pubblico (Regio decreto-legge 11 febbraio 1926-IV, n. 223, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1182) — Spese pel noleggio di oggetti di casermaggio e per provvista di paglia per giacitura — Spese per le esercitazioni di tiro e provvista delle relative munizioni — Spese per le gare sportive; tasse d'iscrizione, sussidi e generi di conforto ai partecipanti, premi ai vincitori — Spesa per gli ufficiali e militi richiamati in servizio per scontare punizioni — Spesa per l'acquisto ed il mantenimento dei quadrupedi di pronto servizio, per la sistemazione di scuderie, per bardature, ferrature e sellerie, medicinali e spese per il funzionamento delle scuderie — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi e di scuole per i corsi di addestramento e di istruzione per ufficiali, sottufficiali e graduati	»	2,505,000 —
Capitolo n. 77. — Indennità eventuali agli ufficiali, ecc. per i servizi isolati, ecc. (M. V. S. N.)	»	100,000 —
Capitolo n. 87. — Spese per l'addestramento, ecc. della Milizia contraerei, ecc. (M. V. S. N.)	»	300,000 —
Capitolo n. 172. — Indennità, ecc. per missioni ed ispezioni riguardanti il demanio patrimoniale, ecc.	»	16,000 —
Capitolo n. 209. — Indennità di tramutamento al personale, ecc. dei servizi tecnici erariali	»	100,000 —
Capitolo n. 284. — Acquisto, ecc. di strumenti, ecc. per l'accertamento delle imposte di fabbricazione	»	60,000 —
Capitolo n. 447. — Spese proprie del Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto, ecc.	»	10,000 —
	Totale delle diminuzioni	L. 57,091,000 —

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Spese per le biblioteche	L.	20,000 —
Capitolo n. 3. — Manutenzione di locali	»	70,000 —
Capitolo n. 5. — Assegni, ecc. per gli addetti ai Gabinetti	»	20,000 —
Capitolo n. 7. — Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, ecc. le Commissioni, ecc.	»	200,000 —
	<i>Da riportarsi</i>	L. 310,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L.	310.000 —
Capitolo n. 9. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	»		80,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	»		30,000 —
Capitolo n. 11. — Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla Amministrazione, ecc.	»		80,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»		50,000 —
Capitolo n. 21. — Indennità di tramutamento, ecc. al personale giudi- ziario, ecc.	»		1,000,000 —
Capitolo n. 30. — Indennità supplementare, ecc. al personale degli uffi- ciali giudiziari, ecc.	»		1,250,000 —
Capitolo n. 31. — Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, ecc.	»		602,560 —
Capitolo n. 34. — Spese diverse inerenti a servizi speciali previsti, ecc. nelle provincie ex-regime austro-ungarico, ecc.	»		5,000 —
Capitolo n. 41. — Indennità di viaggio, ecc. ai componenti della Com- missione, ecc. per la nomina a revisore dei conti, ecc.	»		26,000 —
Capitolo n. 42. — Premi di operosità, ecc. per prestazioni relative all'e- same delle domande per la nomina a revisore dei conti, ecc.	»		25,000 —
Capitolo n. 43. — Spese per gli esperti e per i periti nei procedimenti pre- visti dai Regi decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, ecc. e per l'attua- zione di speciali corsi di perfezionamento dei magistrati nelle materie relative agli infortuni sul lavoro, ecc.	»		1,000,000 —
Capitolo n. 46. — Indennità di tramutamento, di missione, ecc. (Isti- tuti di prevenzione e di pena)	»		550,000 —
Capitolo n. 47. — Mantenimento, ecc. dei detenuti, ecc.	»		18,000,000 —
Capitolo n. 48. — Mantenimento, ecc. di minorenni ricoverati nelle case di rieducazione, ecc.	»		3,000,000 —
Capitolo n. 52. — Spese di fitto di locali, ecc. (Istituti di prevenzione e di pena)	»		30,000 —
Capitolo n. 59 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Premi di operosità ecc. al personale addetto al servizio di copia a cottimo per l'Ammi- nistrazione degli Istituti di prevenzione e pena	»		20,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L.	26,058,560 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 25. — Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giu- diziari di Fiume e Zara, ecc.	L.	5,000 —	
Capitolo n. 26. — Indennità fisse ai componenti il Tribunale superiore delle acque, ecc.	»	20,000 —	
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	25,000 —

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Capitolo n. 3. — Indennità, ecc. per Consigli, Commissioni e Comitati	L.	50,000 —	
Capitolo n. 4. — Acquisto di decorazioni	»	100,000 —	
Capitolo n. 5. — Tipografia riservata	»	70,000 —	
Capitolo n. 7. — Manutenzione ordinaria, ecc. degli stabili, ecc.	»	92,750 —	
Capitolo n. 12. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	»	76,000 —	
Capitolo n. 17. — Fitto di locali, ecc.	»	20,234 —	
Capitolo n. 21. — Spese, ecc. per automezzi, ecc.	»	250,000 —	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	L.	658,984 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L. 658,984 —
Capitolo n. 27. — Indennità di trasferimento, ecc. agli agenti diplomatici, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 31. — Congressi, conferenze, ecc.	»	4,000,000 —
Capitolo n. 37. — Sedi diplomatiche e consolari all'estero — Manutenzione, ecc. degli stabili, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 54. — Acquisto di libri, ecc. per le scuole italiane all'estero, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 56. — Spese generali per le scuole italiane all'estero . . .	»	350,000 —
Capitolo n. 74- <i>quinquies</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Partecipazione dello Stato al capitale azionario di enti e società aventi per fine l'esercizio di attività agrarie in Albania.	»	32,185,500 —
Capitolo n. 103 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per l'acquisto, ecc. di edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	»	6,400,000 —
Capitolo n. 104. (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione nel bacino del Mediterraneo di scuole per gli italiani all'estero	»	650,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 45,544,484 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Contributi, ecc. per missioni, ecc. in Levante . . .	L.	40,000 —
Capitolo n. 50. — Competenze per il personale delle scuole, ecc. all'estero, ecc.	»	350,000 —
Capitolo n. 70- <i>quater</i> . — Spese per l'esecuzione di lavori ed opere di bonifica, ecc.	»	32,185,500 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 32.575,500 —

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Spese per Consigli e Commissioni, ecc.	L.	200,000 —
Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 11. — Spese per i telegrammi, ecc.	»	750,000 —
Capitolo n. 14. — Spese per le statistiche, ecc.	»	140,000 —
Capitolo n. 18. — Spese per studi, ecc. interessanti le colonie, ecc. . .	»	100,000 —
Capitolo n. 19- <i>bis</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per il funzionamento dell'Ufficio telegrafico e per l'acquisto e la manutenzione dei relativi apparati.	»	90,000 —
Capitolo n. 25. — Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli. — Spese per il funzionamento dei servizi	»	100,000 —
Capitolo n. 45 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Spese per l'organizzazione, ecc. della Sezione dell'Africa Italiana presso l'Esposizione universale di New-York	»	225,000 —
Capitolo n. 53 (<i>Aggiunto — In conto competenza</i>). — Saldo degli impegni riguardanti le spese, ecc. degli esercizi finanziari anteriori al 1939-1940	»	240,334 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 1,945,334 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 33. — Fondo a disposizione del Ministero per provvedere a nuove o maggiori spese civili e militari nelle colonie, ecc.	L.	1,945,334 —
--	----	-------------

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 5. — Premi di operosità, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. per ispezioni, missioni, ecc.	»	1,580,000 —
Capitolo n. 20. — Indennità e spese per il servizio di vigilanza scolastica, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 29. — Indennità di trasferimento ai maestri elementari	»	25,000 —
Capitolo n. 31. — Sussidi a direttori didattici e ad insegnanti elementari, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 32. — Rimborso del valore capitale dell'aumento delle pensioni ai maestri elementari, ecc.	»	140,000 —
Capitolo n. 33. — Visite medico-fiscali ai maestri elementari	»	25,000 —
Capitolo n. 52. — Regie scuole, ecc. di avviamento professionale — Corsi e sussidi per acquisto di materiale tecnico, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 53. — Spese per le esercitazioni pratiche, ecc. nei Regi corsi di avviamento professionale, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 54. — Affitto e conduzione di terreni per le esercitazioni agrarie, ecc. nei Regi corsi secondari di avviamento professionale	»	200,000 —
Capitolo n. 59. — Spese per gli esami negli istituti di istruzione media, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 77. — Istituti governativi ed autonomi per i sordomuti, ecc. — Spese di mantenimento, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 79. — Contributi e sussidi per il mantenimento, ecc. di Regi Istituti tecnici agrari, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 83. — Spese per gli esami di ammissione e di abilitazione tecnica	»	280,000 —
Capitolo n. 86. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi Istituti tecnici industriali, ecc.	»	1,791,833 —
Capitolo n. 90. — Contributi, ecc. per il mantenimento di Regi Istituti tecnici commerciali, ecc.	»	800,000 —
Capitolo n. 94. — Regi istituti tecnici nautici — Contributi, ecc. per il mantenimento, ecc.	»	80,000 —
Capitolo n. 99. — Contributo per il funzionamento dell'Istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », ecc.	»	67,000 —
Capitolo n. 105. — Fondazioni, ecc. per studi superiori, ecc.	»	140,000 —
Capitolo n. 113. — Assegni a biblioteche non governative, ecc.	»	105,000 —
Capitolo n. 135. — Spese per la scuola archeologica italiana in Atene, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 138. — Spese per l'amministrazione, ecc. dei beni già facenti parte della dotazione della Corona, ecc.	»	420,000 —
Capitolo n. 147. — Retribuzioni alle guardie notturne nei Musei, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 148 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Paghe, mercedi, indennità e aggiunta di famiglia al personale salariato (operai, custodi straordinari e giardinieri) in servizio dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Visite medico-fiscali al suddetto personale ed assegni in caso di malattia	»	1,020,000 —
Capitolo n. 155 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Spese per le retribuzioni, i rimborsi e le indennità spettanti, ai sensi del Regio decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1541, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2271, modificato col Regio decreto-legge 15 luglio 1938-XVI, n. 1249, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 14, ai docenti di cultura militare e spese per le retribuzioni, rimborsi ed indennità spettanti ai docenti di puericoltura nelle scuole medie, ai sensi della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1273	»	200,000 —
		8,563,833 —
Da riportarsi	L.	8,563,833 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 8,563,833 —
Capitolo n. 156- <i>quater</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dell'importo delle riduzioni concesse sul prezzo dei viaggi effettuati dai candidati ai vari esami di Stato	»	383,020 —
Capitolo n. 181- <i>sexies</i> (<i>Di nuova istituzione</i>). — Contributi ai Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica e ad altri enti per le spese inerenti all'organizzazione ed attuazione della giornata della tecnica e degli esperimenti di lavoro nelle scuole	»	5,000,000 —
Capitolo n. 182 (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Saldo degli impegni, ecc. degli esercizi finanziari anteriori, ecc.	»	2,190,270 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 16,137,123 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Spese di ufficio, ecc. ai Regi provveditorati agli studi, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 42. — Fondo, ecc. per il funzionamento delle scuole, ecc. di cui all'articolo 85 del testo unico approvato col Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577.	»	805,000 —
Capitolo n. 73. — Posti gratuiti, ecc. nei convitti nazionali, ecc. . . .	»	10,000 —
Capitolo n. 108. — Spese per lo scambio di professori di Università, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 110. — Biblioteche governative, ecc. Spese per gli uffici, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 160. — Indennità di caroviveri al personale salariato . . .	»	550,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 1,445,000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 126. — Acquisti di partiture, di carta da musica, noleggi di strumenti, affitto di locali, trasporti, provvista di oggetti di cancelleria per i concorsi di assunzione di personale insegnante dei Regi Conservatori di musica, delle Regie Accademie di belle arti e dei Regi Licei artistici. Stampa e spedizione dei temi — Retribuzione alle Commissioni di vigilanza agli esami dei detti concorsi.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Indennità di traslocamento al personale civile . . .	L.	200,000 —
Capitolo n. 4. — Indennità di missione al personale, ecc.	»	1,030,000 —
Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento agli impiegati e al personale subalterno addetto alle Segreterie delle Commissioni, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 11. — Assegni fissi per spese d'ufficio, ecc.	»	642,920 —
Capitolo n. 14. — Acquisto, ecc. delle biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 41. — Contributi, ecc. per favorire il ricovero in speciali luoghi di cura di infermi tubercolotici, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 48. — Spese per i provvedimenti contro le endemie e le epidemie, ecc.	»	1,000,000 —
	<i>Da riportarsi</i> . . .	L. 4,632,920 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto . . .</i>	L.	4,632,920 —
Capitolo n. 62. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza - Armamento, ecc.		»	500,000 —
Capitolo n. 68. — Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, ecc. Cavalli, ecc.		»	400,000 —
Capitolo n. 69. — Spese pel servizio sanitario degli agenti di pubblica sicurezza, ecc.		»	50,000 —
Capitolo n. 71. — Spese per l'affitto dei locali per l'accasermamento dei Corpi di polizia, ecc.		»	1,792,000 —
Capitolo n. 72 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Casermaggio pei Reali Carabinieri, per gli agenti di pubblica sicurezza e per la Scuola tecnica di polizia; arredamento degli uffici dei Comandi di gruppo di legioni Carabinieri Reali. — Indennità di alloggio ad ufficiali, sottufficiali, appuntati e militari ammogliati dell'Arma dei Reali Carabinieri (articolo 3 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264 e legge 7 dicembre 1939-XVIII, n. 2062).		»	2,000,000 —
Capitolo n. 74. — Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc.		»	50,000 —
Capitolo n. 75. — Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragioni di sicurezza pubblica, ecc.		»	600,000 —
Capitolo n. 83. — Spese per il servizio di pubblica sicurezza di frontiera.		»	2,500,000 —
Capitolo n. 108. — Spese per forniture di abiti borghesi, ecc. agli agenti, ecc.		»	300.000 —
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>12,824,920 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.	L.	<u>10,000 —</u>
--	----	-----------------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 19. — Spese casuali	L.	50,000 —	
Capitolo n. 38. — Spese per il servizio di piena, ecc.	»	500,000 —	
Capitolo n. 59. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc.	»	60,000 —	
Capitolo n. 64. — Spese casuali ed impreviste per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie	»	650,000 —	
Capitolo n. 66. — Spese eventuali di carattere straordinario degli uffici dipendenti	»	100,000 —	
Capitolo n. 68. — Compensi al personale addetto ai Provveditorati di Palermo, ecc.	»	150,000 —	
Capitolo n. 75. — Edifici pubblici governativi	»	2,506,850 —	
Capitolo n. 77. — Acquedotti, opere igieniche e sanitarie	»	2,193,150 —	
Capitolo n. 82. — Spese per la riparazione dei danni di guerra, ecc. . .	»	400.000 —	
	Totale degli aumenti . . .	L.	<u>6,610,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 39. — Manutenzione, ecc. di edifici pubblici	L.	500,000 —	
Capitolo n. 58. — Indennità di trasferta in dipendenza delle opere straordinarie, ecc.	»	470,000 —	
Capitolo n. 67. — Spese per il funzionamento dei Provveditorati di Palermo, ecc.	»	90.000 —	
Capitolo n. 73. — Opere idrauliche; lavori a cura dello Stato, ecc. . .	»	450,000 —	
	Totale delle diminuzioni . . .	L.	<u>1,510,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Premi di operosità, ecc. agli impiegati, ecc.	L.	20,000 —
Capitolo n. 3. — Premi di operosità, ecc. agli ufficiali, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 4. — Sussidi agli impiegati, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 5. — Sussidi agli impiegati, ecc. già appartenenti all'Amministrazione, ecc.	»	8,000 —
Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. ai componenti le Commissioni di inchiesta, ecc.	»	65,000 —
Capitolo n. 7. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 12. — Spese casuali	»	20,000 —
Capitolo n. 15-bis. — Spese per il servizio di copiatura a macchina	»	20,000 —
Capitolo n. 38. — Spese per educazione fisica, ecc. (Milizia portuaria)	»	70,000 —
Capitolo n. 39. — Manutenzione ordinaria dei fabbricati in uso della Milizia portuaria, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 45. — Personale delle Ferrovie dello Stato, ecc. — Stipendi ed assegni da rimborsare, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 47. — Sussidi al personale, ecc. dell'Ispettorato e dei Circoli ferroviari d'ispezione, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 48. — Indennità di trasferta, ecc. (Ispettorato ferrovie)	»	70,000 —
Capitolo n. 60. — Indennità, ecc. ai componenti di Commissioni, ecc. (Ispettorato ferrovie)	»	50,000 —
Capitolo n. 84. — Indennità di trasferta al personale, ecc. per opere di carattere straordinario, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 87. — Sussidi straordinari di esercizio, ecc. per ferrovie, ecc.	»	3,000,000 —
Capitolo n. 100. — Sussidi al personale, ecc. (Costruzione di strade ferrate)	»	30,000 —
Totale degli aumenti	L.	<u>3,628,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 35. — Stipendi, ecc. al personale militare, ecc. (Milizia portuaria)	L.	290,000 —
Capitolo n. 70. — Sovvenzioni alle tramvie extra urbane a trazione meccanica, ecc.	»	93,500 —
Capitolo n. 71. — Sovvenzione per concessioni di filovie, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 94. — Spese per costruzione di strade ferrate in concessione, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 98. — Personale avventizio, ecc. — Assegni, ecc.	»	100,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>653,500 —</u>

c) *Modifica di denominazione.*

Capitolo n. 13. — Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione, sistemazione e pulizia dei locali.		
---	--	--

MINISTERO DELLA GUERRA

In aumento:

Capitolo n. 6. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	L.	350,000 —
Capitolo n. 46. — Fitti d'immobili ad uso militare, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 47. — Spese per risarcimento di danni, ecc. in dipendenza di esercitazioni, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 49. — Sovvenzioni alla Casa « Umberto I » in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 65. — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	10,000,000 —
Totale	L.	<u>13,550,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLA MARINA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Biblioteche della Regia marina	L.	10,000 —
Capitolo n. 10. — Sussidi ad impiegati, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 13. — Spese di viaggio, ecc. — Indennità ai membri di Commissioni	»	100,000 —
Capitolo n. 14. — Sovvenzioni ad istituti, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 39. — Premi per invenzioni, ecc.	»	33,000 —
Capitolo n. 54. — Difese marittime e costiere — Armi, ecc.	»	980,140 —
Totale degli aumenti		L. 1,153,140 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 31. — Corpo Reale equipaggi marittimi — Soprassoldi, ecc.	L.	20,000 —
Capitolo n. 47. — Servizio ospedaliero, ecc.	»	3,000 —
Capitolo n. 58. — Acquisti ed impianti di macchinari, ecc. per gli stabilimenti militari marittimi, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 60. — Materiali per lavori di nuove costruzioni, ecc. di navi, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 61. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc. alle unità, ecc.	»	110,000 —
Capitolo n. 73. — Indennità di caro-viveri al personale salariato, ecc.	»	453,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 626,000 —

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	L.	50,000 —
Capitolo n. 7. — Premi di operosità e di rendimento al personale civile e militare.	»	200,000 —
Capitolo n. 8. — Premi per lavori, studi, ecc.	»	13,000 —
Capitolo n. 9. — Contributi scolastici — Contributi e sovvenzioni ad Istituti, ecc.	»	520,000 —
Capitolo n. 10. — Spese generali per gli uffici, ecc.	»	1,500,000 —
Capitolo n. 13. — Spese casuali	»	50,000 —
Capitolo n. 22. — Indennità e soprassoldi vari al personale militare e civile	»	14,000,000 —
Capitolo n. 23. — Spese di viaggio, missione e trasferimento	»	1,500,000 —
Capitolo n. 25. — Spese sanitarie, d'igiene, ecc.	»	1,347,385 —
Capitolo n. 26. — Spese per i carabinieri Reali in servizio nella Regia Aeronautica	»	1,500,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per il funzionamento degli istituti superiori di aeronautica	»	2,500,000 —
Capitolo n. 37. — Carburanti, lubrificanti, gas e materiali di consumo	»	400,000,000 —
Capitolo n. 38. — Personale lavorante — Paghe, ecc.	»	11,000,000 —
Capitolo n. 40. — Viveri ed assegni di vitto	»	25,000,000 —
Capitolo n. 41. — Vestiario ed equipaggiamento ordinario e di volo	»	9,000,000 —
Capitolo n. 42. — Casermaggio ed oggetti di cucina, ecc.	»	3,540,000 —
Capitolo n. 46. — Gare, concorsi, conferenze, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 47. — Spese per costruzioni, ecc. — Automezzi, ecc.	»	300,000 —
Totale degli aumenti		L. 472,520,385 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 15. — Fondo a disposizione, ecc.	L.	1,497,993.20
Capitolo n. 27. — Spese per le manovre, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 31. — Spese relative alla manutenzione, ecc. degli immobili, ecc.	»	60,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 3,557,993.20

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	L.	40,000 —
Capitolo n. 6. (<i>Modificata la denominazione</i>). — Fitto di locali per la Amministrazione centrale e per gli organi compartimentali e provinciali (<i>Spese fisse</i>)	»	40,000 —
Capitolo n. 7. — Manutenzione di locali, ecc.	»	40,000 —
Capitolo n. 13. — Spese per le statistiche, ecc.	»	16,300 —
Capitolo n. 33. — Spese, ecc. per istituti sperimentali, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 38. — Spese e contributi per l'applicazione della legge sulla caccia, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 49. — Spese per il funzionamento delle scuole della Milizia, ecc.	»	150,018 —
Capitolo n. 83. — Contributi e spese per il miglioramento, ecc. della pollicoltura, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 94. — Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi, ecc. per mutui agrari, ecc.	»	70,861 —
Capitolo n. 135. (<i>Aggiunto - In conto competenza</i>). — Spese dipendenti dalla gestione di stralcio delle soppresses Cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.	»	132,022 —
Totale degli aumenti . . .		L. 819,201 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 21. — Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria, ecc.	L.	30,000 —
Capitolo n. 36. — Spesa per incoraggiare, ecc. la produzione zootecnica, ecc.	»	166,300 —
Capitolo n. 97. — Contributo, ecc. per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti, ecc.	»	87,000 —
Totale delle diminuzioni . . .		L. 283,300 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 66-*bis*. — Contributi al settore della viticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura per l'impianto di distillerie di materie vinose (articolo 24 della legge 10 giugno 1937-XV, n. 1266 e articolo 3 del Regio decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, n. 1654, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 411).

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Indennità, ecc. per commissioni, ecc.	L.	60,000 —
Capitolo n. 19. — Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'Ente nazionale serico, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 20. — Spese di mano d'opera, ecc. per l'ufficio della proprietà intellettuale, ecc.	»	120,000 —
Capitolo n. 23. — Spese per l'impianto, ecc. degli uffici minerari, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 26. — Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 39. — Acquisto, ecc. del materiale metrico, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 40. — Spese d'ufficio, ecc. per il servizio metrico	»	20,000 —
Capitolo n. 62. — Spese per favorire la lavorazione, ecc. degli oli minerali, ecc.	»	3,965,321 —
Totale degli aumenti	L.	<u>4,485,321 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 16. — Premi e medaglie al merito industriale, ecc.	L.	25,000 —
Capitolo n. 30. — Spese per l'applicazione ecc. delle norme relative alla vigilanza sulle aziende molitorie, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 38. — Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici, ecc.	»	40,000 —
Totale delle diminuzioni	L.	<u>80,000 —</u>

MINISTERO DELLA CULTURA POPOLARE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 6. — Contributi per l'incremento delle attività teatrali, ecc.	L.	300,000 —
Capitolo n. 8. — Spese per il funzionamento delle Commissioni, ecc.	»	70,000 —
Capitolo n. 9. — Sussidi al personale, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 11. — Spese casuali	»	40,000 —
Capitolo n. 12. — Spese riservate	»	5,000,000 —
Capitolo n. 13. — Fitto, ecc. dei locali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 14. — Spese inerenti ai servizi tecnici, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 23. — Indennità di sistemazione, ecc. ai Regi addetti stampa all'estero	»	50,000 —
Capitolo n. 24. — Retribuzioni, ecc. al personale locale, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 26. — Spese per l'acquisto di pubblicazioni, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 27. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per la propaganda	»	400,000 —
Capitolo n. 31. — Premi per le pellicole cinematografiche riconosciute nazionali, ecc.	»	5,000,000 —
Capitolo n. 33. (<i>Modificata la denominazione</i>). — Premi ai produttori che noleggiavano o vendono all'estero filmi nazionali ed alle case cinematografiche nazionali sui proventi che derivano da accordi con ditte estere per la produzione di filmi in Italia (articolo 5 del Regio decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939-XVII, n. 458)	»	1,000,000 —
Da riportarsi	L.	<u>12,330,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 12,330,000 —
Capitolo n. 34. — Spese per il funzionamento, ecc. delle attività concernenti il turismo, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 42. — Spese per la radiodiffusione e la televisione	»	500,000 —
Capitolo n. 45. — Somme recuperate sulle anticipazioni, ecc. e da devolvere ad incremento del capitale della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, ecc.	»	179,408 —
Capitolo n. 46. — Rimborso, ecc. della differenza fra il prezzo di vendita al pubblico della benzina ed il prezzo ridotto, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 49-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Somma da erogare, ai sensi della legge 30 novembre 1939-XVIII, n. 2013, per l'aumento della partecipazione dello Stato al fondo di dotazione della Sezione autonoma di credito cinematografico (prima delle tre rate) e per la costituzione presso la Sezione medesima, di uno speciale Fondo di riserva (prima delle quattro rate)	»	4,166,666.65
	Totale degli aumenti . . .	L. 20,176,074.65

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 4. — Spese di rappresentanza	L.	20,000 —
--	----	----------

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

a) *In aumento:*

Capitolo n. 8. — Sussidi al personale, ecc.	L.	5,000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali	»	10,000 —
Capitolo n. 11. — Spese per la biblioteca	»	5,000 —
Capitolo n. 23. — Camere di commercio italiane all'estero, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 35. — Spese per l'adattamento dei locali in uso del Ministero.	»	15,000 —
	Totale degli aumenti . . .	L. 335,000 —

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 19. — Spese inerenti ai rapporti con rappresentanze, ecc.	L.	15,000 —
Capitolo n. 21. — Spese d'impianto per nuovi uffici commerciali, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 32. — Spese relative ai servizi di contingentamento.	»	10,000 —
	Totale delle diminuzioni . . .	L. 40,000 —

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELLE FINANZE

In diminuzione:

Capitolo n. 316. — Contributi diretti dello Stato a favore degli Istituti, ecc. che abbiano costruito, ricostruito, ecc. gli edifici distrutti o danneggiati da terremoti	L.	23,762,000 —
Capitolo n. 464 (<i>Aggiunto</i>). — Contributo dello Stato per le costruzioni, ecc. di edifici distrutti o danneggiati dai terremoti, ecc.	»	30,000,000 —
Capitolo n. 531 (<i>Aggiunto</i>). — Acquisti eventuali di stabili e terreni	»	300,000 —
	Totale . . .	L. 54,062,000 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

a) *In aumento:*

Capitolo n. 75. — Edifici pubblici governativi	L.	100,000 —
Capitolo n. 87. — Spese per la concessione di sussidi ai danneggiati dai terremoti, ecc.	»	53,762,000 —
Capitolo n. 89. — Personale di ruolo: indennità di trasferta, ecc. (Costruzioni di strade ferrate)	»	170,000 —
Capitolo n. 94. — Spese relative al servizio degli autoveicoli. (Costruzione di strade ferrate)	»	50,000 —
Totale	L.	<u>54,082,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 90. — Personale avventizio, ecc. Assegni, ecc.	L.	<u>220,000 —</u>
--	----	------------------

TABELLA C.

**TABELLA DI VARIAZIONI AI BILANCI DI AZIENDE SPECIALI
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1939-40**

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Provento industriale dei tabacchi venduti nel Regno, ecc.	L.	<u>24,000,000 —</u>
--	----	---------------------

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 2. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc.	L.	100,000 —
Capitolo n. 3. — Premi di prolungamento d'orario, ecc.	»	150,000 —
Capitolo n. 6. — Sussidi al personale, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 9. — Spese casuali	»	10,000 —
Capitolo n. 13. — Spese di ufficio, ecc.	»	400,000 —
Capitolo n. 18. — Imposte, sovrimposte, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 24. — Paghe, ecc. al personale salariato, ecc. (tabacchi).	»	7,000,000 —
Capitolo n. 27. — Spese per acquisto, ecc. di macchine, ecc. (tabacchi).	»	6,000,000 —
Capitolo n. 28. — Trasporto di tabacchi e di materiali diversi	»	2,500,000 —
Capitolo n. 35. — Trasporto di sali, ecc.	»	5,500,000 —
Capitolo n. 46. — Acquisto di cartine e tubetti per sigarette, ecc.	»	500,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità ai ricevitori ed ai magazzinieri di vendita, ecc.	»	1,000,000 —
Capitolo n. 57. — Versamento al Tesoro dell'avanzo finanziario, ecc.	»	775,000 —
Totale	L.	<u>24,000,000 —</u>

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

2. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 14. — Ricupero di somme pagate, ecc. per conto di ufficiali, ecc.	L.	5,000 —
Capitolo n. 15. — Ricupero di assegni di corredo per i militari incorporati nella Compagnia di correzione, ecc.	»	50,000 —
Totale . . .	L.	<u>55,000 —</u>

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 3. — Spese d'ufficio e diverse, ecc.	L.	10,000 —
Capitolo n. 7. — Spese per la fornitura dei medicinali, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 12. — Rimborso delle spese di cura ai militari del Corpo, ecc.	»	170,000 —
Capitolo n. 14. — Imposte e spese di manutenzione, relative all'edificio di proprietà della Massa, ecc.	»	30,000 —
Capitolo n. 15. — Somme da erogarsi in concessioni, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 23. — Pagamenti per conto di ufficiali, ecc.	»	5,000 —
Capitolo n. 24. — Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo, ecc.	»	50,000 —
Totale degli aumenti . . .	L.	<u>485,000 —</u>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 17. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine . . .	L.	<u>430,000 —</u>
---	----	------------------

3. — BILANCIO DEL REGIO ISTITUTO AGRONOMICO
PER L'AFRICA ITALIANA

ENTRATA.

In aumento:

Articolo n. 7. — Anticipazioni, ecc. per conto di amministrazioni, ecc. . .	L.	<u>7,827 —</u>
---	----	----------------

SPESA.

In aumento:

Articolo n. 13. — Spese per conto di amministrazioni, ecc.	L.	<u>7,827 —</u>
--	----	----------------

4. — BILANCIO DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Rendite consolidate diverse	L.	106,000 —
Capitolo n. 6. — Prezzo di vendita dei beni di enti soppressi, ecc.	»	400,000 —
Totale . . .	L.	<u>506,000 —</u>

 XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

SPESA.

In aumento:

Capitolo n. 9. — Restauri, ecc. di fabbricati e di edifici ecclesiastici, ecc.	L.	78,000 —
Capitolo n. 15. — Supplementi di congrua ai parroci di Roma, ecc.	»	28,000 —
Capitolo n. 21. — Reimpiego del prezzo dei beni, ecc.	»	400,000 —
		<hr/>
Totale	L.	506,000 —
		<hr/>

5. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 15. — Interessi sulle somme depositate nei conti correnti, ecc.	L.	3,500,000 —
		<hr/>

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 4. — Indennità di trasferta, ecc.	L.	80,000 —
Capitolo n. 5. — Spese relative al servizio delle automobili	»	450,000 —
Capitolo n. 7. — Retribuzioni, ecc. per studi, ecc.	»	100,000 —
Capitolo n. 18. — Manutenzione e riparazione di locali, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 19. — Spese per studi di progetti, ecc.	»	200,000 —
Capitolo n. 24. — Spese, ecc. per l'accertamento e la riscossione delle entrate, ecc.	»	60,000 —
Capitolo n. 27. — Spese di liti ed arbitraggi	»	15,000 —
Capitolo n. 28. — Spese casuali	»	20,000 —
Capitolo n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	20,000 —
Capitolo n. 36. — Interessi sui prestiti per l'esecuzione di lavori, ecc.	»	3,500,000 —
Capitolo n. 37. — Assegnazione straordinaria per l'acquisto di autoveicoli, ecc.	»	80,000 —
		<hr/>
Totale degli aumenti	L.	4,725,000 —
		<hr/>

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 41. — Lavori di sistemazioni generali	L.	1,225,000 —
		<hr/>

6. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

ENTRATA.

In aumento:

Capitolo n. 1. — Proventi del servizio della posta-lettere, ecc.	L.	17,774,255,50
Capitolo n. 9. — Proventi del servizio dei conti correnti	»	8,000,000 —
Capitolo n. 10. — Telegrafi	»	5,000,000 —
Capitolo n. 16. — Rimborso, ecc. delle spese iscritte, ecc. per il servizio delle Casse di risparmio postali	»	1,500,000 —
		<hr/>

Da riportarsi L. 32,274,255,50

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Riporto</i> . . .	L. 32,274,255,50
Capitolo n. 18. — Aggi. ecc. sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali somministrate agli uffici, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 25. — Economie accertate nella gestione dei residui passivi, ecc.	»	2,500,000 —
Capitolo n. 27. — Somme prelevate dalla parte ordinaria, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici . .	»	11,479,905.50
	Totale . . .	L. 48,254,161 —

SPESA.

a) *In aumento:*

Capitolo n. 2. — Personale ausiliario, ecc. Retribuzioni, ecc.	L.	8,900,000 —
Capitolo n. 3. — Compensi per maggiori prestazioni, ecc.	»	3,460,000 —
Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc. al personale, ecc.	»	50,000 —
Capitolo n. 8. — Indennità per missioni, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 13. — Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi, ecc.	»	3,700,000 —
Capitolo n. 24. — Indennità per servizio prestato in tempo di notte .	»	180,000 —
Capitolo n. 27. — Spese complementari, ecc. per i servizi rurali . . .	»	555,000 —
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc. con accollatari, ecc.	»	3,600,000 —
Capitolo n. 30. — Sussidi agli accollatari, ecc. dei servizi di trasporto delle corrispondenze, ecc.	»	15,000 —
Capitolo n. 36. — Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti, ecc.	»	220,000 —
Capitolo n. 37. — Premio per la vendita di carte valori-postali, ecc. .	»	800,000 —
Capitolo n. 46. — Versamento, ecc. delle somme recuperate per frodi, ecc. inerenti al servizio dei risparmi postali	»	80,000 —
Capitolo n. 51. — Indennità per servizio telegrafico in tempo di notte, ecc.	»	300,000 —
Capitolo n. 52. — Spese per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti, ecc.	»	58,000 —
Capitolo n. 66. — Contributo, ecc. alle spese per la conferenze, ecc. internazionali	»	20,000 —
Capitolo n. 71. — Spese interessanti l'Amministrazione provinciale per illuminazione, ecc.	»	850,000 —
Capitolo n. 77. — Istruzione al personale, ecc.	»	8,000 —
Capitolo n. 79. — Compensi vari al personale delle ricevitorie per prestazioni straordinarie, ecc.	»	537,000 —
Capitolo n. 80. — Sussidi ai titolari, ecc. di ricevitorie, ecc.	»	10,000 —
Capitolo n. 82. — Versamento, ecc. dell'aggio del 0.25 per cento spettante all'Amministrazione sull'importo delle marche per le assicurazioni sociali, ecc.	»	2,000,000 —
Capitolo n. 83. — Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali, ecc. a Berna, ecc.	»	31,000 —
Capitolo n. 84. — Trasporto di agenti, ecc. sui tramvai-omnibus, ecc.	»	75,000 —
Capitolo n. 87. — Spese casuali	»	22,000 —
Capitolo n. 96. — Somma da inscrivere nella parte straordinaria, ecc. per l'acquisto, ecc. di edifici ad uso dei servizi postali e telegrafici .	»	11,479,905.50
Capitolo n. 99-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Spese per la Mostra del Ministero delle comunicazioni alla Fiera del Levante	»	20,350 —
Capitolo n. 100. — Residui passivi eliminati, ecc. e reclamati dai creditori	»	20,000 —
Capitolo n. 102-bis (<i>Di nuova istituzione</i>). — Assegnazioni straordinarie per il riscatto dell'edificio postale nella stazione di Milano Centro .	»	11,479,905.50
	Totale degli aumenti . . .	L. 48,771,161 —

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

b) *In diminuzione:*

Capitolo n. 7 (<i>Modificata la denominazione</i>). — Indennità temporanea per infortuni sul lavoro agli operai e al personale postale-telegrafico — Indennizzi per infortuni e danni — Indennità capitali o rendite per inabilità permanente — Assegni una volta tanto in caso di infortuni mortali (Regio decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, modificato dalla legge 1 ^o giugno 1939-XVII, n. 1012)	L.	115,000 —
Capitolo n. 31. — Spese di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie, ecc.	»	90,000 —
Capitolo n. 42. — Rimborsi dovuti per lo scambio con l'estero, ecc. delle corrispondenze postali, ecc.	»	25,000 —
Capitolo n. 78. — Retribuzione al personale delle ricevitorie, ecc.	»	287,000 —
Totale delle diminuzioni		L. 517,000 —

c) *Modifica di denominazione:*

Capitolo n. 61. — Spese per impianto, esercizio e manutenzione di stazioni radio-elettriche; acquisto di apparati o parti di essi, strumenti di misura e di controllo — Spese per compensi da corrispondersi al personale radio-telegrafico scelto dell'Amministrazione postelegrafica ed a quello militare della Regia marina adibito al servizio radiotelegrafico pubblico — Trasporto di materiale radio-elettrico e dazio di confine — Spese per l'istruzione del personale e per acquisto di pubblicazioni interessanti i servizi radioelettrici — Contributi a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti dello Stato nell'interesse dei servizi radio-elettrici.

Disposizioni per l'assicurazione della flotta passeggeri italiana per l'anno 1940-XIX. (781)

ART. 1.

Per l'anno 1940, l'assicurazione contro i rischi ordinari delle unità costituenti la flotta italiana passeggeri è disciplinata dalle norme della presente legge ed è soggetta alla vigilanza del Comitato istituito in base al Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939.

ART. 2.

Gli enti di assicurazione italiani, autorizzati ad esercitare nel Regno, nel ramo trasporti, ai sensi del Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e quelli di cui al successivo articolo, sono obbligati a denunciare al Ministero delle corporazioni le quote di rischi ordinari da loro rispettivamente assunte in assicurazione o in riassicurazione o cedute in riassicurazione.

ART. 3.

Gli enti di assicurazione italiani, esercenti rami diversi da quello dei trasporti, in deroga anche a contrarie disposizioni contenute nei loro statuti, sono autorizzati ad assumere in riassicurazione quote di rischi per le assicurazioni previste dalla presente legge, che

eccedono la capacità di copertura delle Compagnie di assicurazione esercenti il ramo trasporti.

ART. 4.

L'Unione Italiana di Riassicurazione è autorizzata ad assicurare per conto e nell'interesse dello Stato, nella forma di secondo rischio, le quote di rischi ordinari che eccedono la capacità di copertura del mercato nazionale privato.

Il limite, le condizioni e le modalità della cessione in riassicurazione allo Stato sono fissati dal Comitato di vigilanza, di cui al precedente articolo 1.

Le deliberazioni del Comitato sono subordinate alla approvazione dei Ministri per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, per quanto concerne la determinazione della misura del rischio e del premio.

ART. 5.

La gestione dei rischi assunti dallo Stato, ai sensi della presente legge, è tenuta dall'Unione Italiana di Riassicurazione insieme a quella prevista dal Regio decreto-legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1939, concernente la assicurazione dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea.